

Parco Nazionale Gran Paradiso


Piano del Parco



Piano Direttore

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Approvato con deliberazione n. 349 del 22 marzo 2019 della Regione Autonoma Valle d'Aosta e
deliberazione n. 32-8597 del 22 marzo 2019 della Regione Piemonte



Il Direttore
Prof. Antonio Mingozzi

INDICE

Titolo I. Disposizioni generali.

Art. 1 = Natura e finalità del Piano per il Parco (PP) del Gran Paradiso.

Art. 2 = Elementi costitutivi ed efficacia del Piano.

Art. 3 = Perimetro e reti di connessione.

Art. 4 = Rapporti con altri piani e normative.

Art. 5 = Attuazione del Piano.

Art. 6 = Categorie normative.

Art. 7 = Controllo e valutazione dei processi di trasformazione.

Titolo II. Norme per parti del territorio.

Art. 8 = Articolazione in zone a diverso grado di protezione (A, B, C, D).

Art. 9 = Disposizioni relative alle singole zone.

Art. 10 = Unità di paesaggio.

Titolo III. Vincoli e destinazioni

Art. 11 = Singolarità geomorfologiche.

Art. 12 = Difesa del suolo.

Art. 13 = Tutela delle acque e fasce fluviali.

Art. 14 = Boschi e gestione forestale.

Art. 15 = Flora e vegetazione, habitat.

Art. 16 = Zoocenosi e biodiversità animale.

Art. 17 = Agricoltura e pastorizia.

Art. 18 = Patrimonio storico, culturale e paesistico.

Art. 19 = Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale.

Art. 20 = Beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario ed ex-case reali di caccia .

Art. 21 = Mayen e strutture di alpeggio.

Art. 22 = Percorsi e viabilità storica.

Art. 23 = Coni visuali e punti panoramici.

Art. 24 = Ambiti di specifico interesse paesistico.

Art. 25 = Aree di riqualificazione e recupero ambientale.

Art. 26 = Sistema dell'accessibilità.

Art. 27 = Sistema della fruizione.

Art. 28 = Le attrezzature del Parco.

Art. 29 = Turismo ed attrezzature per i visitatori.

Art. 30 = Insediamenti e servizi.

Titolo IV. Progetti e programmi attuativi

Art. 31 = Attuazione del PP.

Art. 32 = Piano di gestione pluriennale del Parco.

Art. 33 = Progetti-Programmi attuativi.

Art. 34 = Progetti strategici.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Natura e finalità del Piano per il Parco (PP) del Gran Paradiso

1. Il Piano per il Parco (PP) del Gran Paradiso ha la natura, i contenuti e l'efficacia del piano per il parco di cui all'articolo 12 della legge statale 6.12.1991, n. 394; esso costituisce altresì Piano di gestione del SIC/ZPS denominato Parco Nazionale del Gran Paradiso codice IT 1201000.
2. Il PP, anche attraverso alla conservazione e alla valorizzazione delle specificità del territorio, del paesaggio e dell'ambiente del Parco, persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali, nonché dei valori storici, culturali, antropologici, tradizionali; persegue altresì la promozione e lo sviluppo sociale ed economico della popolazione locale.
3. A tal fine, il PP:
 - a) costituisce un quadro di riferimento strategico, atto ad orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzandone le sinergie e rispettandone l'autonomia decisionale, tenendo conto dei principi relativi alla pubblica partecipazione, delle dinamiche socio-economiche, sociali ed ambientali del contesto e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte;
 - b) esprime un'organica disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di conservazione, recupero, valorizzazione e trasformazione ammissibili nel territorio protetto, finalizzate alla conservazione delle risorse ambientali e al miglioramento della qualità del territorio;
 - c) costituisce il quadro conoscitivo e valutativo di riferimento per il sistema informativo territoriale e per i processi decisionali relativi alle scelte, di competenza dei diversi soggetti interessati, suscettibili d'incidere sulla qualità e la fruibilità dei siti, dei paesaggi e delle risorse oggetto di tutela;
 - d) prevede forme di monitoraggio al fine di orientare le attività ed evitare che esse possano recare pregiudizio ai siti, alle risorse e ai paesaggi oggetto di tutela.
4. Le presenti norme di attuazione precisano i modi attraverso ai quali il PP adempie ai compiti di cui ai precedenti commi, nel rispetto, per quanto attiene la tutela del paesaggio, delle disposizioni di cui all'art. 145, comma 3 del D.lgs 42/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" e delle competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta.

art. 2 Elementi costitutivi ed efficacia del Piano

1. Il PP è costituito dai seguenti elaborati:
 - a) la relazione illustrativa recante giustificazione delle scelte operate e l'allegato inerente il piano di gestione SIC/ZPS recante i divieti, gli obblighi e le buone pratiche conformi all'esigenza di tutela degli habitat e delle specie sulla base delle DIRETTIVE 92/43/CEE (Dir. Habitat) e 2008/147/CE (Dir. Uccelli) e del DM 17/10/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione ZSC e ZPS;
 - b) le tavole di Piano che definiscono e rappresentano:
 - b1) l'inquadramento territoriale del Parco contenente, in scala 1/50.000, le principali relazioni funzionali, ecologiche, storiche e culturali che legano il parco al suo contesto nonché l'articolazione paesistica;
 - b2) il Piano Direttore, in scala 1/20.000, contenente l'articolazione spaziale della disciplina, il sistema di fruizione, i vincoli e le destinazioni specifiche;
 - c) le norme di attuazione.
2. Le determinazioni del PP sono espresse dalle norme di attuazione, dalle tavole di Piano correlate ed integrate fra loro e dalle Misure di Conservazione indicate nel documento "Piano di Gestione del SIC" conformi alle misure approvate dalle due Regioni; i restanti elaborati del PP sono elementi giustificativi ed illustrativi delle scelte e delle statuizioni.
3. Il PP contiene determinazioni costituenti:
 - a) *prescrizioni direttamente prevalenti e cogenti*, indicate in carattere neretto, per tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco; esse si identificano con il contenuto del Piano di cui all'articolo 12, commi 7 ed 8, della legge 394/91; le prescrizioni medesime integrano i piani, i programmi e i regolamenti vigenti e sostituiscono ogni altra difforme disposizione recata dai piani, programmi e regolamenti predetti, senza necessità di previa ricezione da parte di tali atti;
 - b) *indirizzi*, destinati ai soggetti competenti a formare ed approvare gli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione incidenti sul territorio del Parco, ai quali compete tradurli nei propri atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione con le specificazioni, le interpretazioni e gli approfondimenti necessari; essi non si identificano con il contenuto del Piano di cui all'art. 12, commi 7 ed 8, della legge 394/91, ed operano solo attraverso alla loro traduzione negli atti sopra indicati.
4. Il PP ha efficacia nell'intero territorio del Parco, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2009, come specificata nella Tav B1; nel caso in cui il territorio del Parco sia esteso a nuove aree, l'efficacia del PP si estenderà alle stesse per quanto applicabile.
5. I contenuti del PP che attengono ad aree esterne rispetto alla perimetrazione del Parco non integrano determinazioni ai sensi del comma 3, ma segnalano criteri ed orientamenti da seguire nelle intese da formare con riguardo alle aree predette.

art. 3 Perimetro e reti di connessione

1. Il perimetro del Parco è definito nelle tav. B1 e B2, con le specificazioni recate dagli sviluppi su cartografia catastale.
2. Il PP individua nella tav. B1 le relazioni ecologiche, paesistiche ed ambientali da assicurare o rispettare nei confronti del contesto territoriale, con particolare riguardo per le connessioni con le altre aree protette o di riconosciuto interesse ecologico; le relazioni medesime considerano anche le aree circostanti il sito di interesse comunitario (SIC) ai fini della gestione di questo.

art. 4 Rapporti con altri piani e normative

1. Il PP costituisce, con il Regolamento del Parco (RP) e il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES), un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio interessato dal Parco.
2. Appositi accordi, intercorrenti fra l'Ente Parco e i Comuni interessati, impegneranno i Comuni stessi, previa definizione di un protocollo d'intesa con la Direzione pianificazione territoriale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il territorio ricadente in tale regione, ad adeguare i propri strumenti urbanistici, programmi e regolamenti agli indirizzi recati dal PP, nei termini temporali che gli accordi stessi stabiliranno e comunque nel più breve tempo possibile. Per il territorio della Regione Piemonte, i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici, programmi e regolamenti agli indirizzi recati dal PP, secondo le procedure di copianificazione e valutazione stabilite dalla L.R. 56/1977 e s.m.i., con la partecipazione dell'Ente Parco.
3. Appositi accordi, intercorrenti fra l'Ente Parco, la Regione Autonoma della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino, regoleranno il coordinamento del PP con i piani territoriali e di settore delle Regioni e della Città Metropolitana predette.
- 3 bis. La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi dettati dal Piano o stabilita dagli strumenti urbanistici locali a seguito dell'adeguamento, è applicabile se non in contrasto con le prescrizioni dei Piani Paesaggistici Regionali.
4. La valutazione d'incidenza di cui al DPR 357/1997 e successive modificazioni, nonché alla L.R. n. 19/2009 per la Regione Piemonte, e alla L.R. 21 maggio 2007 n.8 per la Valle d'Aosta, non viene pertanto applicata agli interventi diretti alla conservazione delle specie. Gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono esclusi dall'obbligo di valutazione di incidenza e dalla richiesta di parere preventivo, in quanto la tipologia e la modesta entità permettono di escludere incidenze su habitat e specie tutelate, nei seguenti casi:
 - 1) nelle zone D, D1 e C del Piano del Parco:
 - interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e loro varianti in corso d'opera, che non comportino aumento della

volumetria e/o superficie e mutamento della destinazione d'uso, se è accertata, con dichiarazione del proprietario o del progettista, presso gli edifici oggetto di intervento, l'assenza di chirofiteri;

- realizzazione di opere e manufatti presso le pertinenze degli edifici: cordoli, muretti, recinzioni, bomboloni per il GPL, pavimentazioni e percorsi pedonali;
- installazione di antenne e pannelli solari su edifici;
- piantumazione di siepi e/o filari di pertinenza degli edifici con esclusivo impiego di specie autoctone, che non comporti lavori di rimodellamento del suolo;
- interventi localizzati esclusivamente sulla carreggiata stradale senza occupazione e/o compromissione alcuna delle aree limitrofe;

2) nelle zone D e D1 del Piano del Parco:

- opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
- realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio delle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
- ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, ove ammesse dal regolamento edilizio.

Se a seguito di monitoraggi emergesse la presenza di habitat e/o specie necessarie di conservazione, l'Ente Parco potrà richiedere misure cautelative di protezione delle specie.

5. L'Ente Parco redigerà e trasmetterà alla Regione Piemonte ed alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la valutazione periodica di idoneità del sito IT1201000 come richiesto dalla direttiva Habitat, una volta designato quale Zona Speciale di Conservazione anche al fine del programma di monitoraggio previsto all'art. 7 del D.P.R. 357/97.
6. Nel rispetto delle prescrizioni più restrittive del PP, resta salva l'applicazione delle disposizioni recate dai piani e dalle normative di settore, qualificate dalla legge come vincolanti e cogenti.

art. 5 Attuazione del Piano

1. Il PP si attua attraverso all'applicazione delle sue determinazioni, secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 2 e l'articolazione delle determinazioni stesse di cui al comma 3 dell'art. 2, ed in conformità alle disposizioni ivi dettate, salve restando eventuali deroghe ammesse dalla legge.
2. Concorrono all'attuazione del PP tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio del Parco.
3. Ai fini dell'attuazione del PP, oltre agli strumenti di attuazione di cui al successivo comma 7 e agli altri strumenti di pianificazione e ai progetti-programmi, sono utilizzati gli accordi, le intese, le concertazioni, le forme associative e di cooperazione, le conferenze di servizi, previste dalla legge.
4. L'attuazione del Piano ha luogo osservando le indicazioni e le statuizioni contenute nella cartografia, eventualmente con le specificazioni recate dagli strumenti

- urbanistici comunali ai sensi delle presenti norme, ed applicando le norme di attuazione del PP medesimo; gli atti che costituiscono elementi giustificativi del Piano forniscono indicazioni per l'interpretazione del PP ove tale interpretazione occorra.
5. Le indicazioni cartografiche a scala di maggior dettaglio prevalgono su quelle a scala minore, restando salve le specificazioni degli strumenti urbanistici comunali, nei termini fissati dalle presenti norme.
 6. Ove appaia contrasto fra un'indicazione cartografica e una norma, prevale quest'ultima.
 7. Sono strumenti di attuazione del PP, con le specificazioni di cui al Titolo IV:
 - a) il Piano di gestione pluriennale del Parco;
 - b) i Progetti-Programmi attuativi;
 - c) i Progetti strategici
 8. Il Piano di gestione pluriennale del Parco individua, per l'orizzonte temporale a cui si riferisce ed in rapporto al PPES, azioni di valorizzazione esperibili, soggetti delle stesse, risorse e modalità di intervento.
 9. I Progetti-Programmi attuativi attengono a temi e/o a settori che richiedono maggiori specificazioni operative e approfondiscono, per ambiti specifici individuati dal PP, possibilità di utilizzo delle risorse, compatibilità ambientali, fattibilità.
 10. I Progetti strategici, coordinati con il PPES, promuovono gli assi strategici del PP per la massima valorizzazione possibile delle risorse e per la rimozione delle criticità.

art. 6 Categorie normative

1. Il PP disciplina le *modalità d'intervento e trasformazione del territorio* interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie:
 - a) *conservazione (CO)*, intesa alla mera conservazione delle risorse e dei processi naturali, dei paesaggi, delle testimonianze e risorse culturali;
 - b) *mantenimento (MA)*, inteso ad assicurare il mantenimento delle risorse, dei paesaggi e delle testimonianze culturali, anche mediante recuperi, purché produttivi di modificazioni fisiche solo marginali, nonché mediante riutilizzi compatibili con il mantenimento anzidetto;
 - c) *restituzione (RE)*, volta al ripristino di condizioni ambientali alterate da degrado, nonché alla eliminazione o alla mitigazione delle cause del degrado o delle alterazioni stesse, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storiche e culturali, al recupero del patrimonio abbandonato o male utilizzato, all'eliminazione o alla mitigazione degli usi incompatibili;
 - d) *riqualificazione (RQ)*, intesa a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti e ad eliminare usi non compatibili, anche mediante trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti, che non aumentino però significativamente i carichi urbanistici ed ambientali;
 - e) *trasformazione (TR)*, intesa ad introdurre le seguenti modificazioni delle risorse e del territorio:
 - 1) *TRI*, volte alla modificazione, al potenziamento o al completamento

di insediamenti o di altri complessi infrastrutturali o di usi in atto, con limitati aumenti dei carichi urbanistici o ambientali;

- 2) *TR2*, volte alla realizzazione di nuovi insediamenti o altri complessi infrastrutturali mediante asservimento a tali fini di porzioni di territorio non ancora dotate della dovuta urbanizzazione o mediante radicale trasformazione dell'assetto urbanistico o infrastrutturale in atto o comunque con significativo aumento dei carichi urbanistici ambientali; rientrano, comunque, nella presente categoria tutti gli interventi di trasformazione non riconducibili alla categoria *TR1*.

2. Il PP disciplina gli *usi e le attività compatibili* con le finalità del Parco con riferimento alle seguenti categorie:

a) usi e attività di tipo naturalistico (N), orientati alla conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale, con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche; essi si distinguono come segue:

- 1) di conservazione (*NI*) e di osservazione scientifica e amatoriale, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature d'accesso o d'uso;

- 2) per il turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta (*N2*), in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente categoria;

- 3) di gestione naturalistica (*N3*) dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria;

b) usi e attività a carattere agro-silvo-pastorale (A), orientati al mantenimento del territorio con le tradizionali forme di sfruttamento delle risorse proprie delle comunità locali nonché alla conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale; essi si articolano come segue:

- 1) attività agricole o forestali o inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi (*A1*), con i relativi servizi ed abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture ed infrastrutture;

- 2) attività agricole o forestali o inerenti all'uso e alla conduzione degli alpeggi (*A2*), con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;

c) usi ed attività abitativi (U), orientati alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni abitative; essi si distinguono come segue:

- 1) residenze permanenti e/o principali (*U1*), con i servizi e le infrastrutture ad esse connessi; attività commerciali e produttive, di interesse prevalentemente locale;

- 2) residenze temporanee ed attività ricettive (*U2*), escluse soltanto quelle di cui al successivo n. 3, comprese le attrezzature e i servizi ad esse connessi di carattere turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo;

- 3) residenze temporanee legate alle attività agro-silvo-pastorali (*U3*), con i servizi e le attività ad esse connessi;

d) usi ed attività di tipo specialistico di rilievo non locale (S), orientati a scopi speciali; essi comprendono:

- 1) le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (*S1*) richiedenti impianti, attrezzature o spazi distinti da quelli per gli usi di cui alle lettere precedenti;
- 2) le attività produttive (*S2*), commerciali o industriali, non collocate né collocabili in contesti urbano-abitativi;
- 3) le attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero (*S3*) richiedenti spazi specificatamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.

art. 7 Controllo e valutazione dei processi di trasformazione

1. L'Ente Parco promuove, definisce e disciplina le attività di indagine, studio, monitoraggio e ricerca scientifica che si rendano necessarie, ad integrazione di quanto già disponibile, per la gestione del territorio, con particolare attenzione alle attività volte a verificare e a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di eventuali azioni correttive o di ridefinizioni degli indirizzi di gestione.
2. Il PP individua le aree di monitoraggio ove saranno svolte attività di ricerca scientifica, sulla base del programma di monitoraggio approvato dall'Ente; altre aree di studio potranno essere definite sulla base di specifici programmi di ricerca.
3. Il Programma di monitoraggio di cui al comma 2 prevede la raccolta e l'analisi periodica di informazioni di tipo ambientale e socio-economico allo scopo di verificare la sostenibilità della gestione e il livello di applicazione del Piano.
4. L'Ente Parco periodicamente produce un rapporto sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano e su eventuali problemi che richiedono interventi correttivi.

TITOLO II

NORME PER PARTI DEL TERRITORIO

art. 8 Articolazione in zone a diverso grado di protezione (A,B,C,D)

1. Il Piano, in applicazione dei disposti dell'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394, suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione:
 - *zone A*, di riserva integrale;
 - *zone B*, di riserva generale orientata;
 - *zone C*, di protezione;
 - *zone D*, di promozione economica e sociale.
2. La suddivisione di cui al precedente comma è rappresentata negli elaborati grafici del PP; in sede di adeguamento del Piano Regolatore Generale al PP, i Comuni possono coordinare la suddivisione medesima con la cartografia catastale, ove occorra.
3. In sede di adeguamento del Piano Regolatore Generale al PP, i Comuni possono precisare la delimitazione delle zone D e D1, di promozione economica e sociale, tenendo altresì conto delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica. Limitate modifiche alle perimetrazioni delle zone D e D1, risultanti dal Piano approvato e concordate con la Regione territorialmente competente, possono essere apportate dall'Ente Parco al Piano senza che le stesse costituiscano variante del Piano medesimo. I Comuni adeguano il Piano Regolatore Generale alle modifiche predette, dopo la comunicazione delle medesime ad essi da parte dell'Ente Parco.
4. Nelle more dei coordinamenti di cui al comma 2 e delle precisazioni di cui al comma 3, o in assenza degli stessi, si applicano le delimitazioni rappresentate dal PP.

art. 9 Disposizioni relative alle singole zone.

1. Le **zone A**, *di riserva integrale*, comprendono una zona **A1** caratterizzata da vette, deserti nivali e morenici e una zona **A2** caratterizzata da praterie alpine, zone umide, rocce e macereti; in tali zone occorre garantire lo sviluppo e la conservazione degli habitat e delle comunità vegetazionali e faunistiche di interesse nazionale e/o internazionale presenti e la funzionalità ecosistemica;
2. **In tali zone le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna prevalgono su ogni altra esigenza; l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità attuale e potenziale; la fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico, didattico e culturale; sono esclusi tutti gli interventi, gli usi e le attività che contrastino con gli indirizzi conservativi e fruitivi suddetti. Nelle zone A1 sono ammessi usi e attività di tipo naturalistico, nonché escursionistico, alpinistico e sci alpinistico (N1, N2), e gli interventi**

prevalentemente conservativi (CO) per quanto riguarda i bivacchi e i posti tappa esistenti e i percorsi escursionistici e alpinistici esistenti; nelle zone A2, oltre agli usi previsti nelle zone A1, sono ammessi gli interventi (RE e RQ) necessari al miglioramento della qualità ecosistemica e alla difesa del suolo, al miglioramento delle strutture per la ricerca scientifica, delle strutture utilizzate per la sorveglianza, la ricerca e il monitoraggio, al ripristino o restauro delle preesistenze individuate dal piano per la formazione di punti tappa lungo i sentieri o di quelle espressamente identificate dal Piano di servizio alle attività escursionistiche di cui al Titolo IV (rifugi e bivacchi); sono ammessi altresì gli interventi di manutenzione e recupero (RE e RQ) del sistema dei sentieri.

3. In tali zone in particolare, non sono consentiti:
 - a. scavi e movimento di terreno, eccezion fatta per gli interventi espressamente indicati dal PP e per quelli indicati al comma 2;
 - b. nuovi interventi costruttivi o di installazione di manufatti di qualsiasi genere che possano alterare lo stato dei luoghi, eccezion fatta per quelli necessari a fini scientifici autorizzati dall'Ente o espressamente indicati nel PP.
4. Le zone B, di riserva orientata, sono suddivise nelle sottozone:

B1, di riserva generale orientata;

B2, di riserva generale orientata al pascolo.

Le zone B1 comprendono i boschi di protezione, quelli polifunzionali su cui occorre una gestione attiva, le praterie alpine poco utilizzate e non ulteriormente valorizzabili. Nelle zone B1 si intende potenziare la funzionalità ecosistemica e conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A; gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N1, N2, N3), e agro-silvo pastorale (A1); sono ammesse le attività di governo del bosco e del pascolo volte al mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio; sono consentiti gli interventi conservativi (CO) e quelli di mantenimento (MA) e di restituzione (RE).

E' ammessa la formazione di nuove stalle e di strutture di servizio alle attività pastorali solo mediante il recupero di costruzioni esistenti; sono in ogni caso esclusi le nuove costruzioni, gli ampliamenti e la realizzazione di infrastrutture che non siano necessarie per le attività agro-silvo-pastorali o per la difesa del suolo.

Le zone B2 comprendono pascoli in efficienza o ulteriormente valorizzabili, nonché praterie da mantenere a pascolo a fini ecologici.

Nelle zone B2 gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N) e agro-silvo-pastorale (A1); sono consentiti gli interventi ammessi nelle zone B1, nonché gli interventi di riqualificazione (RQ), ivi compresa la realizzazione di nuove stalle e le infrastrutture strettamente necessarie per l'esercizio dell'attività pastorale che non causino interferenze di rilievo sulle biocenosi in atto né implicino significative modificazioni ambientali; sono altresì consentiti gli interventi di

recupero (RE) e riqualificazione (RQ) delle strutture esistenti destinate all'agriturismo, delle "gites d'alpage" e dei rifugi.

Nelle zone B il recupero dei mayen e delle strutture di alpeggio, per agriturismo, rifugi, bivacchi e punti tappa, è consentito secondo quanto disposto dall'Art. 21 e dall' 27 comma 4.

Nelle zone B sono comunque vietati gli interventi:

- a) **di costruzione di nuove strade, anche interpoderali, che non siano espressamente indicate dal PP o dal Piano anti-incendio del parco;**
 - b) **nelle aree con presenza di zone umide, interventi di spietramento o di rimodellazione dei terreni, anche per la qualificazione del pascolo;**
 - c) **di ripristino di ruscelli o canali mediante utilizzo di cemento; sono consentiti i ripristini solo con tipologie caratterizzanti il paesaggio agricolo tradizionale.**
5. **Le zone C, 'zone agricole di protezione', sono ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi; comprendono le aree prative del fondovalle, aree limitrofe in abbandono (seminativi), recuperabili a fini agricoli, anche in relazione ai progetti di valorizzazione dei prodotti agricoli del Parco.**
6. **Nelle zone C gli usi e le attività sono finalizzati alla manutenzione, al ripristino e alla riqualificazione delle attività agricole, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti; sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A1, A2) nonché la continuazione dell'attività di pesca nel rispetto delle disposizioni recate dal Regolamento; gli interventi tendono al mantenimento e alla riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali; compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendano a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale e che richiedano modeste modificazioni del suolo; per gli usi esistenti nella zona C non ammessi dalle presenti norme sono consentiti esclusivamente interventi di mantenimento (MA); gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e quelli di nuova edificazione sono ammessi solo in funzione delle esigenze e degli usi consentiti, nel rispetto delle seguenti condizioni:**
- a) **la localizzazione dei nuovi interventi deve avvenire ai margini delle aree di specifico interesse paesaggistico, evitando di compromettere le aree delle piane prative di fondovalle;**
 - b) **gli sviluppi planimetrici e altimetrici devono essere coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti, con elevazione non superiore a due piani fuori terra.**
7. **Sono da intendersi assimilate alle zone D le aree, incluse nel perimetro di zone C, su cui insistono edifici destinati ad usi non agricoli esistenti a catasto.**

8. **Nelle zone C operano, in particolare, le seguenti limitazioni:**
- a. **è esclusa l'apertura di nuove strade carraie, fatte salve quelle espressamente previste dal PP; è ammesso l'ampliamento di quelle esistenti o la realizzazione di brevi tratte ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco; è altresì ammesso l'ampliamento delle strade esistenti per attività di servizio e ricreative, nonché la realizzazione di ulteriori brevi tratte delle stesse.**
 - b. **gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi, con nulla osta dell'Ente Parco, solo se previsti in progetti che non comportano impatti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sul regime idrologico e che sono finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti, o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;**
 - c. **le recinzioni sono ammesse solo se realizzate con formazioni vegetali autoctone o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali; sono ammesse inoltre recinzioni in rete metallica mascherate con barriere vegetali; esse dovranno essere coerentemente inserite nella trama parcellare, non modificare lo scorrimento delle acque e i movimenti della fauna né essere di ostacolo agli stessi;**
 - d. **sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purchè compatibili con la conservazione delle risorse e con le modalità previste dalle presenti norme e dal regolamento;**
9. **Le zone D, di promozione economico-sociale e le zone D1, aggregati storici,** sono ambiti profondamente modificati dai processi d'antropizzazione, e comprendono le aree urbanizzate o urbanizzabili ed i sistemi infrastrutturali interconnessi.
10. **Le zone D sono destinate ad ospitare attività e servizi utili alla fruizione e alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, ivi comprese le attività residenziali, artigianali, ricettive, turistiche e agrituristiche, ricreative e sportive, con le attrezzature e infrastrutture ad esse afferenti; gli usi e le attività sono quelli urbani (U) o specialistici (S); gli interventi sono volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del patrimonio edificato (RQ), al recupero dei beni di interesse storico-culturale (RE) e alla trasformazione di aree edificate (TR), al riordino urbanistico ed edilizio.**
11. **La disciplina degli usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, sulla base dei criteri di difesa del suolo e degli altri vincoli o limitazioni espressamente imposti dalle presenti norme, in coerenza con le disposizioni normative dei Piani Paesaggistici Regionali, nonché dei seguenti indirizzi:**

- a) favorire lo sviluppo e la qualificazione dell'assetto urbanistico in modo che esso, oltre a rispondere ai bisogni e alle attese delle popolazioni locali, migliori la qualità dei servizi e arricchisca le opportunità di fruizione del Parco;
- b) favorire l'integrazione del Parco nel contesto ambientale e territoriale, controllandone l'accessibilità dalle aree insediate ed assicurando la massima possibile coerenza tra l'assetto urbanistico e gli spazi naturali, ed il sistema dei beni storici-culturali;
- c) eliminare o mitigare gli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi e in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi di interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani;
- d) evitare o contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare attinenti alla viabilità, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco, in particolare negli accessi e ai bordi delle aree a maggiore concentrazione;
- e) indirizzare gli interventi verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e la tutela dell'edificato storico
- f) evitare il fatto che le espansioni provochino la saldatura tra i nuclei storici, non siano coerenti con la struttura morfologica degli stessi, o modifichino percettibilmente i precedenti profili esistenti; evitare interventi che possano pregiudicare la continuità e la fruibilità delle relazioni fisiche, funzionali e visive tra gli elementi di valore storico-culturale e del paesaggio agrario; contenere le dimensioni delle espansioni in termini marginali o rispetto alla dimensione complessiva del nucleo storico; localizzare di norma le espansioni negli ex seminativi a monte di nuclei, aderendo alla configurazione di questi senza snaturarla; uniformare le tipologie delle nuove costruzioni, per altezza, giacitura, orientamento, alle tipologie preesistenti.

12. Nelle zone D1, aggregati storici, sono ammessi solo interventi di recupero delle strutture esistenti, realizzazione di opere di urbanizzazione, compresa la formazione di parcheggi di attestamento o di autorimesse interrato, riqualificazione di accessi; è consentita la formazione di nuovi accessi solo se espressamente prevista dal Piano; i PRGC, in sede di adeguamento, definiscono per queste aree apposite normative, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 delle presenti norme, nonché delle disposizioni normative dei Piani Paesaggistici Regionali.

13. In tutte le zone di piano sono ammessi interventi per la realizzazione di manufatti, opere e strutture di interesse pubblico, funzionali al perseguimento delle finalità e della conservazione del Parco, esclusivamente ad opera dell'Ente Parco, nel rispetto delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica, assentiti, per quanto riguarda la Regione Piemonte, con il

procedimento in deroga di cui all'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e, per quanto riguarda la Regione Valle d'Aosta, in applicazione dei disposti di cui alla L.R. n. 11/1998.

art. 10 Unità di paesaggio

1. Al fine di garantire l'integrazione delle diverse componenti che concorrono a definire l'identità e la riconoscibilità delle diverse parti del territorio del parco, il PP individua, nella tavola B1, Unità di Paesaggio (UP) caratterizzate da specifiche relazioni ecologiche, paesistiche e storico-culturali.
2. Le Unità di Paesaggio concorrono, in coerenza con gli ambiti e le unità di paesaggio individuate dai piani paesaggistici delle rispettive regioni, a specificarne i contenuti e ad indirizzare le valutazioni riguardanti l'impatto ambientale e i contenuti degli strumenti di attuazione del PP.
3. Le Unità di Paesaggio si identificano con gli ambiti di cui all'art. 143, comma 1, del "codice dei beni culturali", D. lgs. 22.1.2004, n. 42; costituiscono pertanto il riferimento territoriale per la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire.

TITOLO III

VINCOLI E DESTINAZIONI

art. 11. Singolarità geomorfologiche

- 1. Sono tutelati, in quanto componenti di interesse strutturale, i ghiacciai e i circhi glaciali, i rockglaciers, i cordoni morenici delle pulsazioni glaciali (in particolare quelli che testimoniano l'ultima avanzata glaciale corrispondente alla Piccola Glaciazione), le creste, le guglie, i picchi isolati, le selle, le grandi pareti rocciose, le grandi rocce montonate, le forre, i bordi di terrazzo e gli elementi essenziali della struttura tettonica, i torrenti, i laghi, le cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico.**
- 2. Sono altresì tutelati gli elementi geomorfologici quali le tracce del modellamento glaciale pleistocenico, i circhi anche multipli, le gradinate ““montonate””, i laghi di sovraescavazione e i laghi colmati, le selle di transfluenza anche attive, i cordoni morenici tardiglaciali, e quelli attribuiti alla Piccola Età Glaciale.**
- 3. Nelle aree interessate da tali beni è vietata ogni nuova edificazione o trasformazione, compresi i rimodellamenti del suolo, l'alterazione del reticolo idrografico, i depositi anche transitori di materiali, che possa alterarne o comprometterne l'integrità, la visibilità e la riconoscibilità; sono ammessi gli interventi espressamente autorizzati dall'Ente Parco, sulla base di progetti, corredati da opportuna documentazione scientifica di dettaglio, che garantiscano le condizioni dianzi indicate, necessari alla conservazione e al recupero di tali aree, alla valorizzazione e fruibilità dei beni.**
- 4. Il Piano individua nelle tavole B2 i principali siti di interesse geomorfologico in cui tali singolarità acquistano un particolare valore di esemplarità o didattico; su tali aree il Parco promuove interventi di qualificazione dei siti anche attraverso la predisposizione di percorsi e itinerari didattici ed interpretativi.**

art. 12. Difesa del suolo

- 1. L'Ente Parco coopera con le Regioni, la Città Metropolitana, le Unioni di Comuni, i Comuni, e l'Autorità di Bacino, nell'applicazione delle normative e dei piani operanti nella materia.**

- 2. Salve restando le disposizioni delle normative e dei Piani di cui al comma 1, nonché prescrizioni più restrittive recate dalle presenti norme, a fini di difesa del suolo, è vietato:**
- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;**
 - b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;**
 - c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;**
 - d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;**
 - e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;**
 - f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;**
 - g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.**
- 3. Nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o edificazione, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, operano i seguenti indirizzi:**
- a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti appartenenti a specie autoctone; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;**
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo strettamente indispensabile;**
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade, dei sentieri e delle piste va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati;**
 - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.**
- 4. Nelle necessarie e consentite sistemazioni del terreno e di consolidamento dei versanti, e nelle sistemazioni idrauliche, operano i seguenti criteri:**

- a) di limitazione degli interventi di difesa (attiva e/o passiva) alle sole situazioni di rischio rilevante, agendo con la considerazione della sequenza spazio-temporale con cui i processi geomorfici si formano e si propagano e con azioni preventive;
 - b) di favore per la delocalizzazione e la messa in sicurezza delle opere e dei manufatti situati nelle aree a rischio idrogeologico anche in rapporto alla legge regionale VDA n. 11 del 24/6/2002;
 - c) di rispetto delle dinamiche naturali, limitando gli interventi che possono incidere negativamente sui processi in atto, aggravando e trasferendo altrove le problematiche di dissesto;
 - d) di esclusione di danni o alterazioni alle risorse naturalistiche, paesaggistiche e ambientali al contorno dell'area di intervento, comprendendo nello studio delle opere previste anche la verifica del loro effetto diretto e indiretto su di esse;
 - e) di limitazione degli interventi suscettibili di interferire con le dinamiche naturali ai soli casi di dissesti la cui natura, localizzazione e magnitudo costituisca una minaccia per vite umane, centri abitati, strade o altre infrastrutture importanti, o causa di effettivo pericolo di sbarramento al libero deflusso delle acque.
5. Per la definizione delle modalità di intervento in relazione alle situazioni di pericolosità idrogeologica valgono le prescrizioni di cui alle Leggi Regionali in materia; i Comuni sono tenuti ad inviare all'Ente le cartografie relative alle aree inedificabili per la Valle d'Aosta e le cartografie previste dal Piano di assetto idrogeologico (PAI) per la Regione Piemonte, una volta approvate dalle rispettive Regioni.
6. In assenza delle prescrizioni di cui al comma 5, si applica, nel territorio del parco, la suddivisione in aree a diverso livello di pericolosità anche con riferimento alle analisi specialistiche svolte dal PP; tale suddivisione è precisata ed eventualmente modificata sulla base di più specifiche indicazioni, fornite dai Comuni in base ai P.R.G. approvati dall'Ente Parco, senza che ciò dia luogo a variante del P.P.; per le aree suddette valgono i seguenti indirizzi:
- a) nelle *aree a pericolosità alta*, diffusamente dissestate, suscettibili di ulteriore compromissione, comprendenti: grandi frane, aree valanghive, falde detritiche attive, conoidi alluvionali attivi e alvei di piena, aree instabili con elevatissima propensione al dissesto; aree inondabili minori, con elevatissima probabilità di eventi idrogeologici, di norma non sono consentiti grandi interventi edilizi o infrastrutturali, disboscamenti o alterazioni del reticolo idrografico superficiale, restrizioni dell'alveo ed ogni altro intervento suscettibile di alterare gli equilibri statici e idrodinamici. In tali aree qualunque intervento deve essere supportato da idonei approfondimenti di carattere idrogeologico e geotecnico. In ogni caso gli interventi dovranno essere limitati alla salvaguardia di vitali interessi sociali, non altrimenti soddisfacibili;
 - b) nelle *aree instabili, a livello di pericolosità localmente elevata*; comprendenti aree inondabili in occasioni di piena eccezionali; settori di versante

maggiormente vulnerabili durante eventi idrologici per potenziale franosità soprattutto dei terreni superficiali; in tali aree sono consentiti gli interventi:

- 1) di recupero edilizio definiti alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. edilizia, D.P.R. n. 380/2001;
 - 2) di ampliamento per l'adeguamento igienico-funzionale;
 - 3) di adeguamento e ristrutturazione della rete viaria ed infrastrutturale;
 - 4) per le attrezzature rurali, escluse le nuove residenze;
 - 5) per nuove opere edilizie localizzate in aree a rischio mitigabile da definire sulla base di adeguate indagini di carattere idrogeologico, geologico e geotecnico.
- c) Nelle *aree a modesta instabilità* e a livello di pericolosità bassa, comprendenti aree inondabili con frequenza secolare; zone caratterizzate da locali fenomeni di instabilità per franosità potenziale in occasione di eventi idrologici gli interventi edificatori od infrastrutturali trovano supporto in studi di approfondimento, nel rispetto delle cautele di tipo generale;
- d) nelle aree *che non presentano problemi particolari* valgono le indicazioni di tipo generale.

art. 13. Tutela delle acque e fasce fluviali

1. Al fine di tutelare le risorse idriche, anche in considerazione del loro insostituibile ruolo ecologico, gli indirizzi da perseguire nel territorio del Parco e nei relativi bacini idrografici sono volti ad assicurare:
 - a) la riduzione e la prevenzione dei rischi di inquinamento, anche mediante misure di controllo e contenimento degli usi e delle trasformazioni del suolo suscettibili di determinare od aggravare tali rischi;
 - b) la razionalizzazione coordinata dell'utilizzo delle acque, per i consumi umani, per fini irrigui, per fini ricreativi e per fini anti-incendio;
 - c) il controllo dell'utilizzazione delle acque per la produzione di energia elettrica al fine di garantire il deflusso minimo vitale e la conservazione degli habitat e della biodiversità.

I terreni a rischio di inondazione si identificano con le fasce fluviali delimitate dal P.A.I. e con quelle delimitate dai comuni.

2. **Le fasce fluviale e le rive dei laghi, ivi compresi i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute e riqualificate, laddove possibile nelle aree già antropizzate, al fine di consolidarne ed elevarne il grado di naturalità e funzionalità idraulica ed ecologica, conservarne le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, ripristinarne la vegetazione ripariale arborea, arbustiva ed erbacea per il raggiungimento di fitocenosi ad evoluzione naturale, riqualificarne e monitorarne la vegetazione ripariale ed acquatica ai fini di fitodepurazione, recuperare le aree in stato di degrado, tutelarne i valori paesaggistici, valorizzarne la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa.**

3. **Ogni nuovo intervento in alveo deve essere accompagnato da accorgimenti idonei a perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, quali le scale di rimonta, per il passaggio e la diffusione dell'idrofauna, la tutela o il ripristino della vegetazione spondale, il mantenimento e il miglioramento della qualità delle acque; deve altresì garantire il deflusso minimo vitale con le modalità espresse nel Regolamento.**
4. Per le sistemazioni idrauliche operano i seguenti indirizzi:
 - a) di limitazione delle nuove opere ai punti di effettivo rischio, a protezione degli insediamenti esistenti o di infrastrutture di rilevante interesse pubblico;
 - b) di esclusione della canalizzazione dell'alveo, ed in particolare di quello di magra, con misure artificiali, che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, fatte salve le esigenze di sicurezza di cui alla lettera a);
 - c) di esclusione degli interventi che possano determinare o aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
 - d) di mantenimento ed, ove possibile, di ripristino e di aumento, delle aree naturali di espansione del fiume e delle aree golenali;
 - e) di salvaguardia, con adeguate opere di manutenzione controllata delle sponde, della varietà e la molteplicità delle specie vegetali di ripa, nel quadro delle periodiche operazioni di pulizia dell'alveo, consentendo il regolare deflusso delle acque in condizioni di piena e di evitare danni a valle delle aree di intervento;
 - f) di utilizzo, ovunque è possibile, di metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesistico-ambientali, assicurando la massima rinaturalizzazione delle sponde con adeguata e continua copertura vegetale, evitando la crescita di vegetazione in alveo, conservando o ricreando i biotopi acquatici;
 - g) di conservazione di un' adeguata eterogeneità morfologica dell'alveo nei tratti interessati dai lavori di sistemazione, al fine di mantenere habitat idonei ad ospitare l'ittiofauna.
5. L'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade e altre infrastrutture deve avvenire con modalità atte a ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell'alveo o dell'impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque. Negli impluvi naturali possono essere eseguite briglie in muratura o in pietrame a secco solo quando occorra evitare erosioni del fondo o delle sponde, per documentate ragioni idrauliche o per la sicurezza di vitali interessi pubblici.
6. Le zone di tutela dei corpi idrici sotterranei comprendono le aree a più elevata permeabilità e quelle di protezione a salvaguardia delle acque destinate al consumo umano; **in tali zone è vietato ogni intervento di trasformazione che metta in pericolo la qualità delle acque superficiali con riflessi su quelle sotterranee;** le aree di salvaguardia circostanti i pozzi, i punti di presa e le sorgenti meritevoli di tutela devono essere delimitate in sede di pianificazione locale, nel rispetto della normativa in materia.

7. **Per ogni pozzo, punto di presa e sorgente di acque destinate al consumo umano, devono essere individuate le seguenti tre aree di salvaguardia, di cui solo la prima definita nel P.P., dovendo le altre due formare oggetto di successive determinazioni sulla base di indagini idrogeologiche estese alle aree circostanti, volte a individuare il bacino idrogeologico della falda, a valutare i percorsi e la caratterizzazione della falda e a rilevare le attività e le destinazioni d'uso che interessano il punto di prelievo, in relazione alle condizioni di vulnerabilità e di rischio:**
 - a) **prima area: di tutela assoluta recintata, estesa per un raggio non inferiore a metri 10 intorno all'opera di captazione, in cui è vietata qualsiasi attività e qualsiasi intervento che non sia esclusivamente riferito alle opere di presa;**
 - b) **seconda area: di rispetto, estesa per un raggio non inferiore a metri 200 attorno al punto di captazione; tale estensione può essere ridotta in base alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;**
 - c) **terza area: di protezione, estesa al bacino idrografico ed alle aree di ricarica, in cui devono essere regolamentate e controllate tutte le attività da cui possono derivare inquinamenti.**
8. **Sono ammesse piccole derivazioni per prelievi e nuovi impianti idroelettrici solo per l'autoconsumo, in relazione agli usi ammessi nelle singole zone di cui all'art 9, laddove non sia possibile la connessione alla rete elettrica o all'acquedotto.**

art. 14. Boschi e gestione forestale

1. **La conservazione del patrimonio forestale ed il miglioramento della sua stabilità, sono perseguiti, nel rispetto dell'ecosistema forestale e degli habitat di interesse comunitario, adottando interventi gestionali delle aree boscate, così come definite dalle legislazioni regionali vigenti in recepimento del decreto legislativo 227/2001, finalizzati:**
 - a) **all'evoluzione dei boschi verso strutture paraclimax in equilibrio biologico con l'ambiente;**
 - b) **al rafforzamento della resistenza e della resilienza dei popolamenti forestali alle avversità biotiche e abiotiche;**
 - c) **al mantenimento e al miglioramento della fertilità e della stabilità del suolo.**
2. **All'interno delle aree boscate:**
 - a) **non sono ammesse modificazioni di destinazione d'uso del suolo; sono fatti salvi eventuali interventi su popolamenti di neoformazione, per il recupero delle attività agro-pastorali, a carattere di sperimentazione scientifica o di gestione del paesaggio, in coerenza con le misure di conservazione previste dal Piano;**
 - b) **non è ammessa nuova edificazione, neppure a fini agricoli;**

- c) **non sono ammessi interventi infrastrutturali che comportino alterazioni alla copertura forestale, rischio di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi funzionali alla gestione forestale e alla conduzione degli alpeggi nei limiti e con le modalità previste dalle presenti norme;**
 - d) **non sono consentite attività di pascolo, fatta eccezione per i sistemi silvo-pastorali tradizionali, ivi compresi i pascoli arborati;**
 - e) **fatto salvo quanto previsto all'art. 9 e in coerenza con le misure di conservazione del Piano, sono consentite le opere di interesse pubblico.**
3. **Nelle tav. B2 il P.P. individua le aree di proprietà pubblica e consortile *di elevato valore vegetazionale forestale e i boschi vetusti*, così come definiti sotto il profilo scientifico dal Ministero dell'Ambiente, in cui è esclusa in genere la gestione attiva; sono ammessi tuttavia interventi a scopo scientifico ai fini delle attività di monitoraggio; in tali aree dovranno essere definite parcelle permanenti rappresentative dei tipi forestali presenti, in cui sono effettuati rilievi periodici dei parametri dendrologici, delle caratteristiche di microhabitat, delle specie guida animali e vegetali. In tali popolamenti, qualora rivestano anche funzione di protezione diretta di infrastrutture e insediamenti, ovvero a seguito di eventi o fenomeni eccezionali, sono ammessi interventi di gestione attiva per mantenere e ricostruire la stabilità funzionale, valutati caso per caso con l'Ente Parco limitatamente agli aspetti relativi alla tutela ambientale ed alla salvaguardia della biodiversità.**
4. La gestione dei boschi e gli interventi selvicolturali avvengono sulla base di Piani di Gestione Forestale, assimilati ai Piani di Assestamento, ai Piani economici dei beni silvo-pastorali e ai Piani forestali aziendali, obbligatori per le proprietà forestali di estensioni superiore a venticinque ettari, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e tenendo conto dei seguenti indirizzi, nell'ambito della concertazione tra la Regione e l'Ente Parco:
- a) **nelle aree non più gestite da decenni, in ambiti di difficile accesso, con forti limitazioni, soggette a soli fattori stazionali dell'ecosistema, sufficientemente stabili possono essere individuate ulteriori aree in cui il bosco deve essere lasciato in equilibrio dinamico, mantenuto in libera evoluzione in genere senza gestione attiva. Nell'ambito delle attività di ricerca e monitoraggio definite dall'Ente Parco in tali aree è monitorata l'evoluzione naturale mediante costituzione di parcelle permanenti di studio, da reperire prioritariamente nelle aree di proprietà pubbliche. In seguito a gravi calamità naturali o fitopatie che portassero alla distruzione dei soprassuoli, eventuali interventi di gestione attiva saranno da valutare caso per caso con l'Ente Parco;**
 - b) **negli altri popolamenti sono ammessi interventi di gestione attiva secondo i principi di sostenibilità, polifunzionalità e impostazione selvicolturale su basi naturalistiche, tenendo conto dei diversi tipi forestali con le modalità definite dal Regolamento, in coerenza con le Linee guida per la redazione dei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 predisposte dal Ministero**

dell'Ambiente e della tutela del territorio e delle misure di conservazione emanate dalle regioni;

- c) nei popolamenti definiti di protezione diretta di infrastrutture e insediamenti, sono comunque ammessi interventi di gestione attiva per mantenere e ricostruire la stabilità funzionale.

5. **Sono ammessi interventi *selvicolture sperimentali*, ad esclusione delle aree di cui al precedente comma 3, sotto il diretto controllo dell'Ente e d'intesa con le Regioni, attraverso la realizzazione di parcelle dimostrative, mirate a testare approcci innovativi per la gestione forestale, con particolare riferimento a situazioni stazionali o evolutive colturali critiche o per specifiche destinazioni secondo le finalità del Piano Parco.**
6. **I filari, le fasce boscate, le siepi campestri e gli alberi presenti lungo le strade o i corsi d'acqua, oppure in margine ai coltivi, non rientranti nella definizione di area boscata, devono essere conservati e recuperati se degradati.** Per tali formazioni possono essere effettuate gestioni periodiche delle fasce a ceduo (anche a scalvo o capitozza ove tradizionalmente praticato) o a fustaia; nel caso di piante d'alto fusto deve essere privilegiata la produzione di assortimenti legnosi di grandi dimensioni ed assicurata la rinnovazione delle specie adatte, anche mediante impianto con successive cure colturali. **Sono comunque ammessi gli interventi necessari per assicurare la pubblica incolumità e il regolare deflusso delle acque.**
7. L'Ente Parco, di concerto con le Regioni e i Comuni, promuove il censimento di singoli alberi o filari o gruppi *monumentali*, intendendosi tali quelli dotati di caratteristiche eccezionali per dimensione, interesse naturalistico o storico-culturale, compresi o meno all'interno dei boschi, che saranno oggetto di tutela. **Fino al completamento del censimento è ammesso il taglio di piante di specie autoctone fuori bosco aventi diametro superiore a cm 80 misurato a m 1,30 dal suolo, previa autorizzazione dell'Ente Parco.**
8. **I popolamenti costituenti le *bandite* storicamente censite o che comunque, di fatto, abbiano le caratteristiche delle bandite, inseriti o meno tra i gruppi di alberi con carattere di monumentalità di cui al comma precedente, devono essere conservati per il loro inestimabile e irripetibile valore paesaggistico, naturalistico e storico documentario; in tali ambiti la gestione deve essere mirata essenzialmente a conservare i singoli soggetti ultracentenari, fino alla naturale decrepitezza e morte; lo sgombero di soggetti morti in piedi o a terra deve essere limitato ai casi di pericolo per la pubblica incolumità; sono fatti salvi gli interventi volti al mantenimento e all'assolvimento della funzione di protezione diretta. All'interno delle bandite più accessibili è necessario individuare percorsi obbligati di fruizione, onde non interferire con le fasi silvogenetiche.**
9. I nuclei di castagneti da frutto sono una cultura tutelata, assimilata alle superfici forestali. L'Ente Parco ne promuove la riqualificazione quali risorse economiche, culturali e paesaggistiche, attraverso incentivi per il mantenimento degli impianti, per

il miglioramento della qualità dei frutti, per la promozione della raccolta, della conservazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti.

art. 15. Flora e vegetazione, habitat

1. Il Piano definisce le modalità di gestione e di valorizzazione della flora e della vegetazione ed individua nelle tav. B2 *le aree di elevato valore floristico e vegetazionale* per caratteristiche di rarità, vulnerabilità o esemplarità. Nelle aree predette ed in quelle dotate di elevato valore floristico e vegetazionale ancorché allo stato non individuate dal P.P., l'Ente Parco promuove forme differenziate di tutela e di valorizzazione a fini conservazionistici, scientifici, didattici, educativi o di pubblico godimento, anche con l'inserimento dei siti nei percorsi ed itinerari del turismo culturale e didattico e con la predisposizione di sistemi di monitoraggio.
2. **Nelle aree di cui al secondo periodo del comma 1 sono consentiti solo interventi di conservazione ed è vietato qualunque intervento che conduca all'alterazione della flora e della vegetazione; sono fatti salvi gli interventi strettamente necessari a garantire sicurezza e stabilità idrogeologica, ove rispettino i limiti e i criteri di cui all'art. 12;**
3. **Le aree di elevato valore floristico e vegetazionale sono soggette a differenti prescrizioni in rapporto alla loro tipologia, indipendentemente dalla zona in cui ricadono:**
 - a) **nelle zone umide sono vietati captazioni e derivazioni, inquinamenti organici delle acque (immissione di liquami o altre sostanze), bonifiche, calpestamenti, abbruciamenti, sfalci, lo stazionamento e il pascolamento del bestiame domestico;**
 - b) **negli ambienti calcarei rocciosi e detritici è vietata la frequentazione al di fuori dei sentieri segnalati e delle vie alpinistiche onde evitare fenomeni erosivi;**
 - c) **nelle aree interessate da stazioni di crittogame sono vietati l'asportazione e lo spostamento dei substrati ospiti (massi, tronchi, ecc.);**
 - d) **nelle aree interessate da stazioni floristiche (piante vascolari e crittogame) deve essere sempre garantita la sopravvivenza della popolazione, con particolare attenzione alle attività di manutenzione o ripristino dei sentieri.**
4. L'Ente Parco promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero degli habitat e biotopi vulnerabili, minacciati o in via di estinzione attraverso la stesura di piani di gestione e il monitoraggio di cui all'art. 7, volti prioritariamente :
 - a) alla eliminazione o riduzione delle fonti di disturbo diretto e di inquinamento idrico, atmosferico, acustico;
 - b) a favorire, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinano parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica o ad attività che contribuiscono alla conservazione degli habitat;

- c) a promuovere attività di ricerca scientifica, di interpretazione, divulgazione e educazione ambientale;
 - d) alla gestione delle specie rilevanti e al controllo della diffusione delle specie esotiche, nonché alla eventuale reintroduzione di specie autoctone scomparse.
5. L'Ente Parco orienta gli studi e i monitoraggi soprattutto in rapporto:
- a) alla flora e vegetazione dei calcescisti, che trovano il loro ambiente peculiare nelle Alpi nord occidentali e costituiscono un substrato ricco di biodiversità;
 - b) alla flora inferiore, con particolare riguardo a funghi, licheni e alghe, in quanto gruppi sistematici sui quali si riscontrano carenze informative;
 - c) ad aree di rilievo floristico-vegetazionale e a stazioni di specie minacciate, per verificare l'effettiva funzionalità dell'ecosistema;
 - d) ad aree sottoposte a forte pressione turistica, al fine di misurare gli effetti delle interferenze sulla flora e la vegetazione;
 - e) all'evoluzione della componente floristica dei pascoli in rapporto all'uso o all'abbandono;
 - f) agli habitat prioritari ai sensi della Dir. 92/43 CE.
6. L'Ente Parco promuove inoltre:
- a) il coinvolgimento della popolazione locale per la salvaguardia della vegetazione e per il mantenimento della biodiversità, anche mediante le pratiche pastorali;
 - b) la realizzazione di percorsi e punti di interesse didattico ed interpretativo;
 - c) la sperimentazione della produzione di materiale vegetale autoctono per gli interventi di recupero ambientale;
 - d) il sostegno ad operatori locali per attività di coltivazione e sperimentazione riguardanti le piante officinali autoctone.

art. 16. Zoocenosi e biodiversità animale

1. L'Ente Parco promuove in modo prioritario la conservazione attiva delle peculiarità faunistiche ed ecologiche che lo contraddistinguono e in particolare:
 - a) della popolazione autoctona di Stambecco delle Alpi (*Capra ibex ibex*), specie simbolo del Parco e ragione stessa della sua istituzione, lasciandola in condizioni di evolvere senza alcun intervento di controllo, studiandone nel tempo la dinamica e l'evoluzione naturali;
 - b) della biodiversità animale nelle sue diverse componenti: genetica, specifica ed eco-sistemica;
 - c) della confidenza e contattabilità della fauna selvatica, frutto di oltre un secolo di protezione, che costituisce elemento particolare di unicità anche ai fini dello studio dell'etologia animale e dell'interazione tra uomo e natura e che qualifica la fruizione dell'area protetta da parte del visitatore.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Ente Parco dedica speciale attenzione alla tutela faunistica, affidata ad un corpo autonomo di sorveglianza, tra le cui mansioni rientrano il controllo faunistico, il monitoraggio ambientale ed il

censimento quali-quantitativo delle specie animali protette, anche in collaborazione con i corpi forestali.

3. L'Ente Parco, oltre alla conservazione delle specie animali autoctone, promuove:
 - a) la conservazione, il recupero, il ripristino degli habitat e biotopi vulnerabili o minacciati o in via di estinzione di particolare interesse per la conservazione della fauna;
 - b) il monitoraggio ambientale e della biodiversità;
 - c) il monitoraggio delle dinamiche demografiche delle specie di particolare interesse scientifico e conservazionistico;
 - d) la redistribuzione dello stambecco sull'arco alpino attraverso progetti di reintroduzione concordati con gli altri Enti interessati.
4. Il Piano individua nella tav. B1 *le aree di particolare sensibilità faunistica*, dotate di rilevante valore per la presenza e la riproduzione di specie animali di particolare interesse conservazionistico, anche con riguardo ai disposti della Direttiva "Habitat"; nelle aree predette è dato speciale impulso alle azioni di monitoraggio e di studio della fauna, al fine soprattutto di una migliore tutela in particolare nei confronti delle azioni antropiche. Nei siti in questione, gli studi di valutazione di incidenza previsti per legge dovranno essere particolarmente approfonditi e accurati e le azioni eventualmente intraprese sottoposte al vaglio di periodiche verifiche da parte dei servizi competenti dell'Ente.
5. Il P.P. riconosce come elementi fondamentali di conservazione i corridoi ecologici, intesi come vie di collegamento tra aree di interesse conservazionistico; per i corridoi di collegamento verso l'esterno dell'area protetta di particolare interesse, l'Ente Parco stabilisce specifici indirizzi di conservazione in accordo con gli enti confinanti territorialmente competenti; **nei corridoi sono vietati gli interventi che possano pregiudicarne la continuità o l'efficienza ecologica.**

art. 17. Agricoltura e pastorizia

1. L'Ente Parco tutela le attività agricole e zootecniche esercitate nei modi e con le tecniche tradizionali, volte alla utilizzazione conservativa delle risorse esistenti nell'agroecosistema, al recupero delle colture e dell'allevamento delle razze tradizionali, al mantenimento della biodiversità, alla tutela del paesaggio agrario, alla conservazione delle culture locali.
2. L'Ente Parco promuove l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al mondo rurale, alle produzioni agricole e all'allevamento, per favorire e sostenere:
 - a) la permanenza in loco delle attività agricole e pastorali valorizzando i servizi ambientali fornibili dalle imprese;
 - b) le produzioni agricole e zootecniche locali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità, orientate all'agricoltura con metodi biologici;
 - c) la specializzazione delle imprese, anche con interventi di sensibilizzazione, di promozione e vendita dei prodotti;
 - d) i contatti tra i produttori e i consumatori;

- e) le innovazioni tecnologiche, nel campo dell'organizzazione di impresa, della tutela della qualità del prodotto, dello smaltimento dei rifiuti e della razionalizzazione dell'uso delle risorse;
 - f) le attività di informazione, consulenza e orientamento dirette alla promozione di forme di associazione e cooperazione tra le imprese, all'assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa in particolare per i giovani e per le aziende familiari, alla formazione professionale anche attraverso la realizzazione di laboratori sperimentali, alla commercializzazione dei prodotti di nicchia e biologici con la istituzione di "marchi di qualità";
 - g) lo sviluppo dell'agriturismo, del turismo rurale, del consumo dei prodotti agricoli all'interno del Parco mediante l'assistenza tecnica, la formazione professionale, il convenzionamento per attività ricreative, educative e di manutenzione del territorio e delle strutture di gestione;
 - h) i programmi volti a mantenere il presidio del territorio e pratiche tradizionali, quali sfalcio, irrigazione, fertiirrigazione, cura dei terreni agricoli abbandonati, con prioritario riferimento a quelli d'interesse paesistico.
3. L'Ente Parco inoltre promuove interventi diretti a sostenere le attività agricole e pastorali, quali:
- a) la redazione di Piani di Gestione degli alpeggi, orientati alla qualificazione delle produzioni, che prevedono azioni di monitoraggio e sperimentazione di modalità di gestione compatibili con l'ambiente;
 - b) interventi per il recupero dei fabbricati d'alpe secondo le effettive esigenze delle aziende che praticano la monticazione, nel rispetto delle tipologie costruttive storiche e con l'uso di materiali tradizionali;
 - c) interventi per il recupero funzionale delle strutture storicamente utilizzate per l'irrigazione e la fertiirrigazione dei pascoli, dei muretti a secco di sostegno e delimitazione, della viabilità minore selciata;
 - d) forme di associazione fra i piccoli imprenditori per il miglior uso dei pascoli e la valorizzazione dei prodotti di alpeggio;
 - e) la definizione di disciplinari per la qualità e la diffusione di merci ad alto livello di naturalità, con l'affinamento di tecniche e il recupero di prodotti tradizionali, il sostegno all'agricoltura biologica, anche attraverso attività informative e formative in accordo con le politiche di settore e con il concorso delle associazioni di categoria;
 - f) l'appoggio ad iniziative di recupero di produzioni tradizionali, mirate a mercati di nicchia, di prodotti ortofrutticoli e dei prodotti freschi, con la realizzazione di 'filiera corte', di distribuzione e consumo in territori limitrofi al Parco ;
 - g) l'incentivazione di forme di allevamento finalizzate al recupero della diversità, della conservazione del paesaggio e del patrimonio genetico locale, quali il recupero di razze in via di estinzione;
 - h) azioni dirette a favorire i contatti tra produttori e operatori turistici, promuovere le attività di vendita dei prodotti, anche con iniziative ed eventi

particolari e ricorrenti oppure con interventi a favore della ricettività agrituristica in alpeggio.

4. Al fine di promuovere il mantenimento dell'attività agricola congiuntamente con la difesa del suolo e la conservazione delle risorse ad esso legate, in tutto il territorio del Parco operano le seguenti limitazioni:
 - a) **è vietato l'impiego ed il rilascio nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) nei processi di produzione e di trasformazione agricola, vegetale ed animale, anche a scopo sperimentale;**
 - b) **sono vietate tecniche colturali che tendano a ridurre la biodiversità ed è definita una fascia tampone di 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali da mantenere a prato stabile o arborea/arbustiva autoctona, evitando le lavorazioni del suolo;**
 - c) **le pratiche di allevamento devono essere di tipo tradizionale, tese a favorire l'utilizzo della specie bovina e condotte in modo da ridurre al minimo le interazioni dirette e indirette, ecologiche e sanitarie, con la fauna selvatica. Per raggiungere tale scopo, e per ridurre, inoltre, i possibili impatti di predazione di carnivori selvatici sulla fauna domestica, è necessario il controllo giornaliero di greggi e mandrie, la mandatura notturna dei capi e la limitazione dell'uso, da parte degli animali domestici, delle zone di salina. Gli animali domestici dovranno inoltre essere demonticati nel preciso rispetto dei tempi previsti dalle norme regionali in materia, al fine di evitare la coabitazione invernale degli ungulati selvatici con capre e pecore;**
 - d) **eventuali nuove forme e modalità d'uso agro-pastorale del territorio e progetti di miglioramento fondiario non possono intervenire sugli habitat di interesse comunitario prioritario, ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43; devono inoltre tener conto della necessità di mantenere i tratti salienti del paesaggio, quali terrazzamenti e muri a secco e storici canali d'irrigazione, siepi e filari.**

art. 18. Patrimonio storico, culturale e paesistico

1. Il Piano individua le aree e gli elementi di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico, prevedendone la segnalazione, il recupero, il riuso e la valorizzazione in forme articolatamente riferite alle diverse tipologie; ed in particolare individua:
 - a) **gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale;**
 - b) **i beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario e le ex case reali di caccia;**
 - c) **i mayen e strutture di alpeggio;**
 - d) **la viabilità storica.**

2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alle prescrizioni e agli indirizzi di cui agli articoli seguenti.
3. In sede di adeguamento dei PRGC al presente Piano i Comuni, ove occorra, integrano e precisano, aggiornandole, le individuazioni predette.

art. 19. Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale

1. Il PP individua nelle tav B2 le zone D1 e gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, la cui delimitazione e la cui disciplina sono definite dai Comuni con apposita normativa, nei proprii strumenti urbanistici, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) di conservazione dell'impianto urbanistico, colto nella strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali che lo costituiscono, nelle tessiture caratterizzanti, nelle relazioni con la morfologia del sito, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, edificato e spazi aperti;
 - b) di recupero degli elementi di specifico interesse storico-artistico con le relative aree di pertinenza, nonché di quelli di interesse documentario, inglobati, adiacenti o prossimi, ma strutturalmente connessi ai centri, quali strade e percorsi, canali, rus, accessi e sentieri, orti, vergers e prati falciabili, ruscelli e terrazzamenti;
 - c) di mantenimento delle tipologie ricorrenti che contraddistinguono modalità di costruzione comuni, considerando le strutture portanti, gli orientamenti dei fabbricati e dei tetti, le tecniche e i materiali tradizionali dei singoli luoghi, i caratteri delle sovrastrutture;
 - d) di mitigazione o eliminazione dei fattori di incoerenza o di contrasto con le strutture storiche;
 - e) di miglioramento del sistema degli accessi e degli attestamenti veicolari, riducendo o eliminando i flussi veicolari d'attraversamento laddove possibile;
 - f) di recupero delle aree in stato di abbandono intrinsecamente legate all'insediamento storico ed importanti ai fini della sua leggibilità ed interpretazione dei suoi caratteri evolutivi;
 - g) di limitazione degli interventi di completamento a quelli riqualificativi alle aree di bordo non interessate da rapporti significativi, funzionali o visivi, col contesto, da attuare con caratteri edilizi coerenti con le regole organizzative, tipologiche e costruttive delle unità edilizie storiche.
2. **In assenza dell'apposita normativa comunale di cui al comma 1, sono consentiti soltanto gli interventi edilizi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, che non alterino gli elementi di pregio architettonico degli edifici da**

attuarsi nel rispetto delle presenti norme e delle modalità espresse nel Regolamento.

3. La pianificazione locale deve assicurare il rigoroso restauro di tutti gli elementi di intrinseco valore ed evitare ogni alterazione degli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità o il significato; deve pertanto escludere, anche negli edifici e manufatti privi di intrinseco valore ma in diretto rapporto visuale con tali elementi, le contraffazioni tipologiche o stilistiche, l'introduzione di elementi e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali (quali ad esempio, i rivestimenti in legno o in pietra impropri, le grondaie o i pluviali in acciaio inossidabile), gli interventi mimetici e i camuffamenti (quali i finti rascard), l'arredo urbano con materiali e prodotti estranei alle tradizioni e alle regole locali ed incoerenti con l'ambiente storico; deve inoltre precisare la definizione di ristrutturazione edilizia legislativamente data sì da garantire che gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia e posti nelle espansioni del nucleo storico abbiano caratteri edilizi coerenti con quelli dell'adiacente nucleo.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di conservazione e valorizzazione degli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, l'Ente Parco promuove attività di assistenza e formazione, anche attraverso la predisposizione di progetti pilota esemplificativi, iniziative per la formazione degli operatori, assistenza ai Comuni per la formazione di regolamenti, ed individuazione di "buone pratiche".

art. 20. Beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario e le ex case reali di caccia

1. Il PP individua i *beni isolati di specifico interesse storico, artistico, culturale, antropologico o documentario*, da tutelare; tale individuazione, di cui all'elenco allegato alla cartografia di PP, è arricchita e precisata dai Comuni con apposita disciplina dei PRGC.
2. **In assenza della disciplina comunale adeguata alle disposizioni delle presenti norme, sono consentiti, sui beni di cui al presente articolo, solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. edilizia, D.P.R. n. 380/2001.**
3. **In assenza di disciplina comunale, ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria è fondato su adeguate ricerche storiche, documentarie, architettoniche e tecnologiche e su rilievi delle preesistenze (con la rilevazione dei diversi tipi di materiali, di orizzontamenti e di strutture per gli edifici d'interesse storico-artistico, comprese le parti non meritevoli di conservazione o da eliminare), estesi agli intorni in diretto rapporto visivo, fisico o funzionale coi beni stessi e alle connessioni col territorio circostante.**
4. La disciplina posta in essere dai Comuni, che dovrà seguire gli stessi criteri di cui al comma 3, tende a eliminare gli usi impropri o degradanti e a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni, che

riducano al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso) sì da migliorarne la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto; sono pertanto da escludere, di regola, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggano i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi.

art. 21. Mayen e strutture di alpeggio

1. Il PP riconosce il sistema degli alpeggi come struttura produttiva e come componente del patrimonio storico-culturale di valore identitario per le popolazioni locali.
2. L'Ente Parco promuove azioni rivolte alla documentazione e alla divulgazione della conoscenza di tale patrimonio ed alla sua conservazione e valorizzazione, con particolare riguardo per i beni di valore architettonico.
3. **Fatto salvo comunque il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 delle presenti norme, sui mayen e sulle strutture di alpeggio sono ammessi interventi:**
 - a) **di consolidamento delle strutture, senza modificazione dello stato dei luoghi e con modalità che non provochino disturbo alla fauna;**
 - b) **di manutenzione e recupero per abitazione temporanea e per servizio al turismo escursionistico e naturalistico; sono ammessi limitati aumenti volumetrici per l'installazione di impianti tecnici e l'adeguamento igienico-sanitario.**

art. 22. Percorsi e viabilità storica

1. Il sistema dei sentieri e delle strade reali di caccia sono individuati dal Piano, tenendo conto dei catasti dei sentieri delle Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, e considerati percorsi storici che costituiscono le trame connettive dell'insediamento storico nel territorio del Parco; i Comuni precisano nei PRGC i tracciati e la disciplina della rete, ai fini della conservazione, del ripristino e della riqualificazione, sulla base dei seguenti indirizzi:
 - h) recuperare i sedimi esistenti conservandone gli elementi tradizionali coerenti quali le pavimentazioni, e le opere di regimazione delle acque di scorrimento, le opere d'arte e gli elementi caratterizzanti, quali ponti e muri di sostegno;
 - i) integrare, con limitati nuovi tracciati, i collegamenti necessari a completare la rete nei tratti in cui essa non è più riconoscibile;
 - j) favorire la realizzazione di itinerari didattici ed interpretativi con la realizzazione di piccoli spazi di sosta e belvederi, segnaletica e pannelli informativi, con particolare riferimento ai percorsi nelle aree di fondo valle.
2. **Ogni azione di trasformazione che possa interferire con le reti dei percorsi di cui al precedente comma 1 o minacciarne la conservazione o la fruibilità deve essere**

preceduta da accurati rilievi storici e topografici estesi agli interi ambiti interessati; sui percorsi predetti deve comunque essere evitato ogni intervento che possa determinare interruzioni o significative modificazioni, anche con riguardo alle pavimentazioni originarie.

3. L'Ente Parco promuove in particolare il recupero integrale e la valorizzazione della Dorsale della Strada Reale di Caccia, nonché il ripristino di alcune 'costole' individuate nelle tav.B2 del Piano, lungo i versanti di particolare pregio paesistico, anche con la predisposizione di pannelli informativi lungo il percorso e con il recupero del sistema dei sentieri di collegamento tra gli aggregati storici.

art. 23. Coni visuali e punti panoramici

1. Il PP individua i punti di vista e i punti panoramici da tutelare, definendoli nella Tav. B1 del piano stesso; di tali punti occorre assicurare la visibilità e la riconoscibilità delle componenti caratterizzanti, quali testate di valle, cascate, grandi pareti rocciose, nuclei storici e beni culturali isolati, escludendo interventi che ne compromettano la fruizione visiva.
2. I PRGC, in sede di adeguamento al PP, verificano ed integrano tali individuazioni, riconoscono i coni visuali da salvaguardare evitando la previsione di insediamenti e di elementi di occlusione visiva che possono compromettere la fruibilità, ed individuando le misure più opportune per migliorare la stessa.

art. 24. Ambiti di specifico interesse paesistico

1. Il PP individua nelle Tav. B2 gli ambiti di specifico interesse paesistico da conservare in coerenza con gli obiettivi di tutela di cui alla parte terza del D. lgs. n. 42/2004 e nel rispetto delle competenze statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. L'Ente Parco, in accordo con i Comuni, promuove la conservazione e la valorizzazione dei suddetti ambiti, riconoscendo priorità ai progetti di recupero ambientale e agricolo delle aree abbandonate e favorendo forme di cooperazione e convenzionamento con agricoltori per la manutenzione delle aree prative, gli sfalci, le attività di manutenzione dei canali e dei rus.
3. **Nelle aree di cui al comma 1, deve essere escluso ogni intervento che comporti alterazioni delle componenti del paesaggio storico o naturale, nonché la loro leggibilità e riconoscibilità; in particolare:**
 - a) **non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori**

- degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, filari, vergers, ecc.), o naturali (elementi geologici), i segni della parcellizzazione fondiaria e ogni altro elemento concorrente alla definizione del loro disegno complessivo.

art. 25. Aree di riqualificazione e recupero ambientale

1. Il PP individua le aree di riqualificazione e recupero ambientale nelle quali l'Ente Parco, in collaborazione con i Comuni e con i proprietari interessati, promuove i Progetti-Programmi Attuativi (PPA) di cui all'art. 33 delle presenti norme, perseguendo uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) riqualificazione, restituzione, recupero e ricostituzione degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale, eliminando i fattori di disturbo alla fauna (formazione di varchi protetti) e alle biocenosi vulnerabili, favorendo il ripristino delle biocenosi naturali potenziali;
 - b) mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali indotti dalla concentrazione di flussi turistici;
 - c) recupero dei caratteri del paesaggio agrario, dei percorsi e dei beni di interesse storico-culturale, con particolare riferimento alle aree di maggior abbandono;
 - d) recupero degli aggregati storici in funzione delle finalità didattiche e fruibili del Parco, in particolare potenziando l'ospitalità diffusa;
 - e) riorganizzazione e riqualificazione dei servizi e delle attrezzature al fine di migliorare la fruizione del Parco e favorire lo sviluppo delle attività economiche.
2. **Nelle aree di cui al presente articolo, la legittimazione degli interventi di trasformazione (TR) è subordinata all'avvenuta formazione di PPA (Progetti-Programmi attuativi) o, in loro assenza, ad Accordi di Programma.**

art. 26. Sistema dell'accessibilità

1. Il PP individua nelle Tav.B2 le seguenti opere infrastrutturali, la cui puntuale localizzazione è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, anche sulla base delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica:
 - a) la viabilità principale di accesso, da potenziare e riqualificare, anche con modificazioni dei sedimi e dei tracciati, per rimuovere i punti critici oggi esistenti, permettere una percorribilità in sicurezza, favorire l'attestamento al

sistema dei parcheggi, di limitate dimensioni ed idonei ad evitare impatti, indicativamente evidenziati nelle Tav. B2 come nodi di interscambio da cui si dipartono i percorsi pedonali;

- b)** la viabilità di accesso ai centri principali su cui sono previsti interventi di riqualificazione, evitando modificazioni sostanziali dei tracciati e mitigando i possibili impatti sulle strutture storiche; le tratte di nuova realizzazione per il miglioramento dell'accessibilità agli aggregati storici devono essere realizzate assecondando la morfologia dei luoghi ed evitando il più possibile la predisposizione di muri di sostegno;
 - c)** le tratte su cui occorre regolamentare l'accesso, in presenza di flussi consistenti, con misure di limitazione del traffico e la contestuale predisposizione di trasporti pubblici;
 - d)** i parcheggi di attestamento, da dimensionare in rapporto ai flussi prevedibili, e da corredare con edicole, strutture informative ed eventuali servizi per lo sport e la ricreazione, senza nuove consistenti strutture edilizie né sostanziali modificazioni del suolo;
 - e)** le piste forestali di servizio alla gestione del bosco, con accesso riservato, sulle quali sono consentiti solo interventi di manutenzione e riqualificazione, restando ammesse nuove realizzazioni solo in zona C o nelle tratte specificatamente individuate dal PP.
- 2.** Gli interventi sulla viabilità funzionale all'area del Parco devono:
- a)** ridurre gli impatti delle infrastrutture sul paesaggio e sull'ambiente, anche con riferimento alle barriere ecologiche da queste determinate ai danni della fauna;
 - b)** migliorare la continuità e la connettività di una rete di percorsi atta a garantire forme diversificate di fruizione, l'uso complementare delle risorse ed una migliore distribuzione dei flussi turistici;
 - c)** promuovere la predisposizione di servizi collettivi definendone le forme più opportune in relazione alle esigenze di mobilità dei residenti e a quelle dei turisti.
- 3.** In coerenza con gli indirizzi di cui al precedente comma, l'Ente Parco, promuove il coordinamento degli enti territoriali e di settore per il potenziamento dei trasporti pubblici di accesso e per la fruibilità interna al Parco, in particolare per quanto concerne:
- a)** la predisposizione di servizi di trasporto, anche innovativi, quali i trasporti a chiamata, diretti a migliorare l'accesso ai servizi da parte della popolazione;
 - b)** l'organizzazione di trasporti pubblici specifici, quali le navette per la popolazione turistica, diretti a promuovere forme di fruizione di maggior qualità nelle aree più congestionate, da integrare con interventi di chiusura al traffico delle tratte più sensibili, con adeguate azioni di informazione coordinata, sensibilizzazione, animazione, nonché con interventi di monitoraggio degli effetti indotti.

art. 27. Sistema della fruizione

1. Il PP prevede di potenziare e migliorare la fruizione del Parco, in particolare, mediante una rete formata da:
 - a) il sistema dei sentieri;
 - b) il sistema delle attrezzature in quota;
 - c) impianti e attrezzature specifiche.
2. Il sistema dei sentieri di fruizione del Parco, individuato nelle Tav. B2 comprende i percorsi storici di cui all'articolo 22; su di esso l'Ente Parco promuove interventi di ripristino e valorizzazione, di intesa con i Comuni; gli interventi potranno comprendere la realizzazione di punti di sosta e punti panoramici, la formazione di "percorsi didattici", "sentieri natura" o "sentieri didattici" predisposti per portatori di handicap, la dotazione di attrezzature di servizio che consentano al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità.
3. Il sistema dei sentieri è così articolato:
 - a) *storica dorsale reale di caccia individuate nelle Tav. B2* su cui gli interventi saranno prioritariamente diretti a recuperare e ripristinare le tratte non in efficienza, considerando anche alcune 'costole' nelle aree di particolare pregio paesistico, attraverso il recupero dei manufatti storici ancora presenti, la predisposizione di un itinerario interpretativo, il recupero delle strutture delle case reali di caccia, e degli alpeggi di particolare valore, da questa intercettati, finalizzati anche all'accoglienza degli escursionisti, con le modalità previste dal Regolamento;
 - b) *itinerari di lungo raggio* (Alta via, e GTA) individuati nella Tav. B1, di uso escursionistico, di attraversamento e collegamento con le aree esterne al Parco in particolare con il Parco della Vanoise, in parte ricadenti sulla Dorsale Reale di Caccia di cui alla lettera a) precedente, su cui sono prevedibili alternative di tracciato in ordine a problemi di forti flussi di visitatori, da definire sulla base di monitoraggi preventivi dei flussi medesimi, devono essere adottate delle azioni di sensibilizzazione ed impedimento alla divagazione dei sentieri; gli interventi devono prioritariamente ricostruire e mettere in sicurezza, quelle tratte oggi in disuso, necessarie alla realizzazione dell'intero percorso; devono inoltre essere effettuati i recuperi e le manutenzioni che collegano il percorso con gli aggregati storici e le attrezzature di servizio all'escursionismo definite dal Piano;
 - c) *itinerari e percorsi attrezzati*, di collegamento degli aggregati storici, in particolare nelle aree di fondovalle, o in riferimento a componenti di specifico interesse storico-culturale, quali miniere, opifici, fucine, santuari, aggregati storici abbandonati o mete di particolare interesse fruitivi; negli stessi gli interventi dovranno tendere alla formazione di percorsi didattici, informativi, di interpretazione del paesaggio, comprendenti anche il ripristino del paesaggio stesso e dei beni di particolare interesse, nonché il recupero ambientale delle aree degradate. Gli interventi potranno prevedere modalità di percorrenza differenziate e all'uopo attrezzate, con la predisposizione di 'aree

attrezzate' per la sosta e picnic, nel rispetto della conservazione dei luoghi e delle risorse.

I percorsi di cui alla precedente lettera c) possono essere attrezzati qualora necessitino di particolari opere per permettere specifiche modalità di percorrenza; possono essere muniti di elementi didattici qualora necessitino di un sistema informativo.

Il piano individua itinerari didattici attrezzati di particolare rilevanza ai fini dell'organizzazione della fruizione; i Comuni possono, in accordo con l'Ente Parco, definire ulteriori itinerari, evitando che interferiscano con la conservazione delle componenti naturali. Essi dovranno porre particolare attenzione alle esigenze dei soggetti diversamente abili, e comunque consentire al pubblico di percorrere l'itinerario con facilità, evitando nel contempo di abbandonarlo.

4. Il PP definisce il sistema delle attrezzature in quota e ne promuove una gestione coordinata, per meglio distribuire i flussi turistici, orientare e qualificare l'offerta; promuove altresì la certificazione delle strutture e della loro gestione secondo le norme internazionali UNI EN ISO serie 14000; gli interventi ammessi sono orientati ad assicurare il minimo disturbo alla fauna e alla flora e a salvaguardare il paesaggio e le risorse naturali particolarmente sensibili, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) nei *rifugi, bivacchi e punti tappa esistenti* specificatamente individuati nelle Tav. B2, sono ammessi interventi di manutenzione (CO) e di riqualificazione (RQ) per l'adeguamento alle norme, per l'utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico, per la depurazione delle acque di scarico, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti;
 - b) nuove destinazioni a *rifugi o bivacchi* sono ammesse anche se non specificatamente indicate nelle Tav. B2 di Piano; essi non possono avere capacità superiore ai cinquanta posti letto; la loro realizzazione comporta una preventiva verifica sul dimensionamento con riferimento alle compatibilità ambientali dei flussi previsti, e richiede tecniche e modalità di gestione a basso impatto; la loro realizzazione, di norma, comporta il convenzionamento con l'Ente Parco per la definizione delle modalità di manutenzione e approvvigionamento delle strutture, di manutenzione dei sentieri di accesso al rifugio, di smaltimento di rifiuti, di utilizzo delle acque e dell'energia, di mantenimento dell'integrità delle aree adiacenti;
 - c) nuove destinazioni a *punti tappa* sono ammesse anche se non specificatamente indicate nelle Tav. B2 di Piano; essi non possono avere una capienza superiore a trenta posti letto; devono, preferibilmente, essere localizzati in strutture esistenti, anche mediante ampliamenti edilizi necessari a rispondere alle disposizioni di legge; la loro specifica localizzazione deve essere oggetto di accurata valutazione delle condizioni e della vulnerabilità dei luoghi: in particolare, non possono essere localizzati in modo tale da interferire con laghi o aree di elevato valore floristico vegetazionale; nelle aree di particolare interesse per la riproduzione e lo svernamento della fauna devono essere assunte misure gestionali idonee ad evitare disturbo alla fauna stessa;

- d) nei “*gite d’alpage*” o *agriturismi d’alpeggio* sono ammesse le azioni di recupero dei mayen e delle strutture di alpeggio di cui all’art. 21 nei termini ivi previsti.
5. Gli interventi sulle attrezzature in quota devono mitigare i possibili impatti e fornire tecnologie che comportino un uso compatibile delle risorse, prevenendo forme di inquinamento e di disturbo alla fauna; i progetti devono considerare diverse alternative possibili definendo per ciascuna gli eventuali impatti sulle risorse ambientali e le misure possibili di mitigazione, con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti solidi e organici, delle acque nere e grigie, alle immissioni rumorose, all’utilizzo razionale della risorsa idrica e alle modalità di utilizzo di sostanze inquinanti.
 6. Il PP prevede il mantenimento (MA) degli impianti di risalita previsti dai piani regolatori vigenti, su cui sono ammessi interventi di riqualificazione (RQ) comprendenti la sostituzione e l’ammodernamento anche tecnologico di quelli esistenti e modesti ampliamenti del domaine skiable che non comportino significativi aumenti della capacità di carico esistente, interferenze con aree di particolare interesse naturalistico o disturbo alla fauna, in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS; il progetto deve contenere le misure di mitigazione degli impatti sia in fase di esecuzione delle opere che in fase di esercizio, e prevedere il dimensionamento tecnico, gestionale ed economico con la valutazione degli effetti indotti sul sistema socio-economico locale.
 7. Le piste di sci nordico esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione (MA) e riqualificazione (RQ) che non comportino alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico; sono ammesse, compatibilmente con le norme del P.P. e del Regolamento, nuove piste di sci nordico, nell’ambito del domaine skiable esistente, che, qualora comportino opere e modellamenti del terreno, consentano il completo ripristino della morfologia e del manto vegetale; interventi che comportino sostanziali modifiche del suolo e/o realizzazione di servizi e attrezzature fuori terra sono ammessi solo nel quadro di PPA di cui al Titolo IV.
 8. Il Piano identifica nelle Tav. B2 i siti in cui possono essere realizzate *aree attrezzate* secondo le seguenti tipologie, la cui puntuale localizzazione è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, anche sulla base delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica:
 - a) *aree attrezzate per il gioco e lo sport*, in cui sono da prevedersi interventi a basso impatto ambientale, non richiedenti movimenti del terreno né realizzazione di nuovi edifici, salvo piccole strutture di servizio, con modalità che non interferiscano con le componenti strutturali del paesaggio;
 - b) *centri culturali, musei, ecomusei*, da realizzare prevalentemente con il recupero di strutture storiche; l’Ente Parco, d’intesa con gli enti locali e le associazioni interessate, promuove interventi diretti alla formazione di una rete ecomuseale;

- c) *aree per servizi polivalenti*, anche ricettivi, da localizzare nelle zone D o nelle aree di ripristino e riqualificazione ambientale, con la predisposizione di progetti d'ambito.

Sono inoltre realizzabili aree per pic-nic, da localizzare nelle aree di fondo valle senza l'apertura di nuove strade dotate di attrezzature per la cottura dei cibi, di fontane, di giochi bimbi e di servizi.

art. 28. Le attrezzature del Parco

1. L'Ente Parco persegue il potenziamento e la valorizzazione del suo patrimonio attraverso interventi diretti di riqualificazione o ricorrendo a forme di accordo con privati o con altri enti per disporre degli edifici o per assegnare in gestione i servizi da erogare al pubblico.
2. Il Piano, al fine di sviluppare la comunicazione sociale del Parco e le attività interpretative e di educazione ambientale, prevede una rete di attrezzature, indicate, non tassativamente, nelle Tav. B2:
 - a) le *sedi operative del Parco*, destinate ad ospitare le attività di gestione del Parco, con i relativi spazi di servizio;
 - b) i *centri visita*, destinati ad ospitare le attività informative, didattiche ed educative, documentarie;
 - c) i *presidi e le attrezzature per la sorveglianza*, e il monitoraggio, comprensive delle attrezzature per la radiotrasmissione, organicamente distribuite sul territorio, da adeguare in termini funzionali e, ove necessario, da potenziare utilizzando strutture esistenti;
 - d) le *foresterie* e le altre *attrezzature per la ricettività* preordinate all'agevole esercizio dell'attività di ricerca e di monitoraggio;
 - e) i *centri di ricerca* a Ceresole e a Degioz finalizzati allo sviluppo delle attività scientifiche e dei programmi di monitoraggio, dotati di aule attrezzate, di sale per conferenze e delle necessarie attrezzature per l'accoglienza dei ricercatori;
 - f) i *centri di studio e monitoraggio*, da localizzare nelle aree adatte agli interventi di osservazione, ricerca e controllo bio-sanitario.
3. Il Piano individua inoltre le seguenti strutture di informazione e comunicazione:
 - a) *porte del Parco*, con funzioni di 'varco di accesso' su cui attivare interventi per la realizzazione di punti informativi, ed esposizioni permanenti;
 - b) *centri del Parco*, in cui situare prevalentemente le attività culturali, quali musei e altre attrezzature di forte richiamo preferibilmente localizzabili nel patrimonio edilizio esistente;
 - c) *punti informativi* non presidiati, formati da semplice segnaletica, da pannelli informativi o da edicole e postazioni per messaggi informatici o audiovisivi, distribuiti nelle Porte e nei principali nodi della rete fruitiva, anche esternamente al territorio del Parco, secondo i programmi di diffusione e di pubblicizzazione che potranno essere predisposti dall'Ente Parco.

art. 29. Turismo ed attrezzature per i visitatori

1. Il PP favorisce lo sviluppo del turismo sostenibile nel Parco, secondo i principi della Carta europea del turismo sostenibile, incoraggiando i processi di diversificazione e di qualificazione dell'offerta, lo sviluppo di forme appropriate di fruizione, la più equilibrata distribuzione spaziale e temporale dei flussi di visitatori, anche al fine di consolidare le condizioni socio economiche locali.
2. L'Ente Parco, al fine di favorire una migliore fruizione del Parco e lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove, in accordo con le comunità locali interessate, anche attraverso azioni di sostegno diretto ed indiretto:
 - a) nuove forme di ricettività extra-alberghiera, finalizzate alla formazione di una rete di accoglienza diffusa (affitto, BeB, ...), da recuperare prevalentemente nel patrimonio esistente, in area Parco e in area contigua;
 - b) la realizzazione di strutture agrituristiche, comprensive di quelle legate alla attività della pastorizia (gites d'alpage);
 - c) la qualificazione e il potenziamento delle infrastrutture ricettive e dei servizi esistenti, con riferimento anche alle strutture speciali (case della salute, ostelli, case albergo per utenze sociali, collegi, case per comunità, foresterie);
 - d) la qualificazione e il potenziamento delle attrezzature quali rifugi, punti tappa e bivacchi al fine di una organizzazione distributiva dei flussi che permetta di decongestionare le aree più frequentate, migliorare e potenziare il turismo escursionistico e del trekking di medio-vasto raggio;
 - e) l'innovazione nella gestione dei servizi di promozione, di accoglienza e di trasporto collettivo, privilegiando quegli interventi che contribuiscono a diminuire gli squilibri interni tra i Comuni, potenziando i flussi turistici nei territori meno favoriti;
 - f) la promozione di attività gestionali che contribuiscano ad arricchire e potenziare le forme di fruizione naturalistica del territorio, privilegiando gli interventi atti a sviluppare le attività informative, il coordinamento tra i diversi operatori e la messa in rete delle risorse.
3. L'Ente Parco forma, inoltre, programmi tesi a migliorare la qualità dell'offerta turistica, i quali promuovono, in accordo con gli operatori, interventi di formazione ed informazione diretti anche alla predisposizione di disciplinari di qualità, nonché forme di promozione turistica.
4. **Le Tav. B2 del PP individuano le aree per campeggio non comportanti strutture fisse per l'alloggiamento; i campeggi dotati di strutture fisse per l'alloggiamento possono essere realizzati solo nelle zone D. La puntuale localizzazione di entrambe le tipologie di campeggio è stabilita dagli strumenti urbanistici locali, anche sulla base delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica.**

art. 30. Insedimenti e servizi

1. L'Ente Parco promuove la formazione di accordi, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione tra i Comuni per la realizzazione e la gestione del sistema dei servizi, finalizzate:
 - a) ad ottimizzare l'accessibilità e la fruibilità dei servizi anche attraverso l'utilizzo di tecnologie e modalità innovative, adeguate ai bisogni delle popolazioni e finalizzate a scongiurare ulteriori abbandoni;
 - b) ad integrare prestazioni di servizio, nell'ambito delle attività rivolte all'informazione e ai servizi prestati all'interno dei centri visita;
 - c) a definire prestazioni innovative del sistema dei trasporti collettivi per garantire agli utenti l'accessibilità ai servizi;
 - d) alla sperimentazione di tecniche innovative ed a basso impatto ambientale, in particolare per le energie alternative e per il risparmio energetico a scala comunale e sovracomunale (teleriscaldamento), per la gestione dei rifiuti e trattamento degli scarichi;
 - e) alla riduzione dell'impatto delle linee aeree e al migliore inserimento degli impianti, attraverso il coinvolgimento dei gestori delle reti di distribuzione.

TITOLO IV

PROGETTI E PROGRAMMI ATTUATIVI

art. 31. Attuazione del P.P.

1. L'art. 5, commi 7, 8, 9, 10 ed 11, delle presenti norme individua nei piani di gestione pluriennale del Parco e nei Progetti-Programmi Attuativi gli strumenti per l'attuazione del PP.

art. 32. Piano di gestione pluriennale del Parco

1. Il Piano di gestione pluriennale del Parco è volto a specificare, con riferimento all'orizzonte temporale di quattro anni, e in rapporto al PPES:
 - a) le azioni prioritarie da attuare nell'arco temporale assunto, e le loro concatenazioni spazio-temporali;

- b) i soggetti e gli interessi coinvolti e da coinvolgere nell'attuazione, al fine di realizzare le necessarie sinergie inter-istituzionali e di assicurare la miglior partecipazione sociale ai processi di valorizzazione;
- c) le risorse economiche e finanziarie disponibili o da acquisire per le suddette azioni, con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionali, nazionali o europei;
- d) gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo per i progetti ed i programmi previsti dal PP e dal PPES;
- e) le procedure da seguire per l'attuazione, con particolare riguardo per le valutazioni e le verifiche preventive di compatibilità ambientale;
- f) la definizione dei risultati attesi e delle azioni di monitoraggio da impostare per le valutazioni di verifica in itinere e dopo il compimento delle azioni.

art. 33. Progetti-Programmi attuativi

1. I PPA sono formati su temi che richiedono maggiore specificazione operativa per:
 - a) le esigenze cui far fronte, gli obiettivi da raggiungere e le relative azioni da porre in essere;
 - b) le verifiche di compatibilità con il PP, il Regolamento e con i Piani locali e territoriali;
 - c) gli strumenti utilizzabili, con particolare riguardo a quanto previsto dal PP e dal PPES;
 - d) le modalità di aggiornamento del SIT;
 - e) l'acquisizione delle risorse economiche e finanziarie disponibili con particolare riferimento ai programmi di finanziamento regionale, nazionali o europei.
2. Il PP individua alcuni PPA, territorialmente d'interesse generale o di ambito specifico, la cui elencazione, non esaustiva, può comportare specificazioni normative del PP:
 - a) il *PPA del turismo escursionistico*, inteso a rilanciare nell'intero territorio del Parco il turismo escursionistico attraverso:
 - la definizione degli interventi di recupero e delle tipologie per l'esecuzione delle opere; la messa in sicurezza della rete dei sentieri individuata dal PP, la formazione di un piano dei costi e dei finanziamenti, la definizione di priorità di intervento al fine di costituire una rete principale che colleghi i centri principali del parco, la predisposizione di un programma di manutenzione a cui possano concorrere diversi soggetti tra loro coordinati;
 - la formazione di circuiti attrezzati negli ambiti valli, connessi alle diverse attrezzature e tali da poter garantire manifestazioni di richiamo e di sostegno anche al turismo escursionistico;
 - la messa in rete dei rifugi, dei punti tappa e degli operatori disponibili, al fine di costruire un sistema informativo diretto

- all'accoglienza dell'utenza, ad assicurarne la sicurezza sui percorsi, ad organizzare i flussi;
- la predisposizione di un servizio di trasporto, a chiamata o a prenotazione, per gli escursionisti, che permetta il trasporto degli utenti nell'area del parco o verso le aree circostanti;
 - la predisposizione di pacchetti promozionali, in accordo con le associazioni del settore, al fine di garantire flussi adeguati e distribuiti nel tempo;
- b) il PPA di riqualificazione dell'accesso alle Valli Piemontesi**, da definire in accordo con la Città Metropolitana e la Regione, inteso ad eliminare le inefficienze della rete viabilistica ed integrare la stessa con le aree di sosta necessarie all'utilizzo del sistema dei sentieri e dei percorsi di medio raggio sul fondovalle; lo studio di un sistema di trasporto in funzione delle esigenze della popolazione delle valli e della capacità di affrontare situazioni di particolare congestione del traffico veicolare privato;
- c) il PPA dell' apicoltura**, diretto ad individuare, con particolare riferimento alle produzioni biologiche, attraverso lo studio e la messa in opera di azioni sperimentali, le buone pratiche nella coltivazione dei terreni,
- d) il PPAI di Sviluppo della Valsavarenche**:
 è mirato a migliorare l'attrattività turistica del Comune di Valsavarenche, attraverso il rilancio di una pluralità di attività legate all'alpinismo e alla fruizione della natura; il programma degli interventi dovrà valutare l'efficacia degli stessi in rapporto all'opportunità di incrementare i servizi per la popolazione residente, sì da frenare l'esodo in atto; il programma mira ad intercettare mercati turistici, anche di nicchia, legati alla fruizione dell'ambiente naturale, anche con il potenziamento della ricettività e dei servizi, e a sviluppare attività scientifiche e di ricerca.
- e) il PPA2 di riqualificazione di Ceresole Reale e del Vallone del Dres**:
 è mirato a migliorare l'offerta turistica del Comune di Ceresole attraverso la riqualificazione dei siti degradati e la predisposizione d'attrezzature e di modelli gestionali atti a migliorare la fruizione estiva ed invernale delle aree, e a promuovere e consolidare sperimentazioni già avviate, quale quella di valorizzazione del Nivolet; in accordo con il Comune, il programma promuove la crescita del turismo stanziale, ampliando i posti letto a turnazione, prioritariamente con il recupero delle strutture storiche esistenti; per il Vallone del Dres prevede interventi diretti alla fruizione e alla conservazione dell'area umida di notevole valore naturalistico, con la riqualificazione delle strutture esistenti di appoggio escursionistico e lo sviluppo di attività di studio e monitoraggio.
- f) il PPA3 di valorizzazione del Vallone di Piantonetto (Comune di Locana)**:
 è teso a valorizzare le potenzialità escursionistiche dell'area, con la formazione di circuiti di breve raggio connessi con la rete escursionistica del Parco, idonei ad evidenziare e valorizzare la particolarità dei luoghi.

- g) *il PPA4 di valorizzazione di Ronco e delle Valli di Forzo (Comune di Ronco):*
è mirato a valorizzare e mettere in rete i siti di particolare interesse del Comune attraverso la qualificazione del territorio, agendo sulle attività agricole e turistiche.
- h) *il PPA 5 di valorizzazione della Val Soana:*
nella considerazione dei progetti di sviluppo già formati dal Comune di Valprato per il rilancio delle stazioni turistiche di Piamprato e Campiglia, il programma, sulla base di indagini di dettaglio, valuta la compatibilità ambientale degli interventi e la congruenza economica degli investimenti.
- i) *il PPA6 di riqualificazione delle attrezzature di Chanavay (Rhemes ND):*
con particolare considerazione delle aree di riqualificazione e recupero ambientale individuate dal PP, mira a potenziare, riqualificare ed aumentare le opportunità ricreative e sportive del Comune in grado di incrementare il tasso di occupazione alberghiero e di allargare le stagioni turistiche invernale ed estiva.
- j) *il PPA7 di riqualificazione di Valnontey (Comune di Cogne):*
prevede una serie d'interventi finalizzati al riordino e alla riqualificazione dell'area con la regolamentazione degli accessi veicolari, il recupero di aree degradate, la valorizzazione delle aree di interesse naturalistico, la formazione di percorsi fruibili da utenze disabili, il coordinamento della segnaletica.
- k) *il PPA8 del Vallone del Roc (comune di Noasca) e di Sassa:*
è teso al recupero edilizio delle strutture storiche del Vallone a fini prevalentemente ricettivi, anche con forme capaci di realizzare un "albergo diffuso" con il recupero delle strutture esistenti e con limitati interventi per la "seconda casa"; alla qualificazione delle attività pastorali e di quelle didattico-formative; alla predisposizione di cantieri scuola tesi a formare nuove maestranze nel recupero.
- l) *il PPA9 del recupero dei beni storici dei Nuclei di Meinardi – Coste (Comune di Locana):*
mira al restauro delle strutture storiche delle due frazioni, con la formazione di un museo della cultura tradizionale (ecomuseo), il recupero e la sistemazione dei sentieri di accesso e delle aree di attestamento del fondo valle.
- m) *il PPA10 del recupero di Nivolastro-Andorina (Comune di Ronco e Valprato Soana):*
è teso al recupero edilizio delle strutture storiche a fini prevalentemente ricettivi, anche con forme capaci di realizzare un "albergo diffuso" con il recupero delle strutture esistenti e con limitati interventi per la "seconda casa"; alla qualificazione delle attività pastorali e di quelle didattico-formative; alla predisposizione di cantieri scuola tesi a formare nuove maestranze nel recupero.

3. Nelle aree di riqualificazione e recupero ambientale di cui all'art. 25 delle presenti norme, il PP si attua attraverso la formazione dei PPA ivi indicati, qualora si debba

intervenire con interventi di valorizzazione e/o trasformazione particolarmente significativi, o laddove sia necessario realizzare l'integrazione di azioni diverse, competenti a soggetti diversi, in diversi settori di governo;

4. I PPA sono corredati da analisi che consentono di valutare la fattibilità tecnico-economica e l'impatto ambientale e territoriale; in rapporto alle modalità operative e normative applicabili per le realizzazioni previste nei PPA, i Comuni potranno avvalersi degli strumenti di pianificazione vigenti, integrabili con appositi accordi di programma.
5. I PPA di ambiti specifici, promossi dall'Ente Parco e/o dai Comuni, sono redatti ed approvati in collaborazione tra Ente Parco e comuni territorialmente interessati e con il loro concorso anche economico. Sono inoltre oggetto di convenzione tra l'Ente Parco e i Comuni e devono comprendere la condivisione degli obiettivi, le modalità di elaborazione delle analisi, dei contenuti progettuali e della fattibilità tecnico-economica.

art. 34. Progetti strategici

1. Il PP in coordinamento con il PPES promuove i progetti strategici per lo sviluppo, nel rispetto dei valori propri del Parco, di cui al comma 4.
2. E' privilegiata la realizzazione dei progetti strategici e dei relativi interventi che sono considerati ed inseriti in PPA.
3. La definizione dei progetti strategici è coordinata con le previsioni dei Piani attuativi.
4. Sono individuati i seguenti progetti strategici:
 - a) "*fare impresa*", di sostegno alle imprese, articolato nei seguenti ambiti: qualificazione e articolazione della ricettività diffusa; potenziamento e innovazione delle attività legate alla fruizione del Parco; innovazione e sperimentazione delle attività pastorali; sviluppo della filiera breve (produzione e commercializzazione);
 - b) "*creare qualità*", di certificazione graduale dei prodotti, dei servizi e del territorio;
 - c) "*promuovere il territorio*", di marketing territoriale;
 - d) "*offrire il territorio alla ricerca*", per la costituzione di un centro d'eccellenza per la ricerca scientifica;
 - e) "*fare comunità*", evoluzione dei centri visita come punti di aggregazione sociale e di miglioramento dell'accessibilità ai servizi.